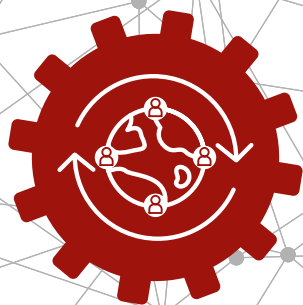
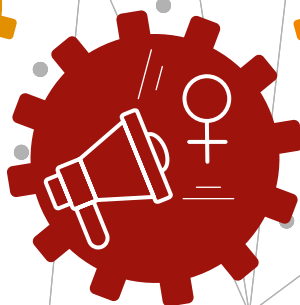




MANUALE TEORICO/PRATICO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE MIGRANTI



PERCHÈ IL MANUALE E PER CHI

Il fenomeno della violenza contro le donne, che spesso coinvolge anche figlie e figli, attraversa confini storici, geografici e culturali, esigendo l'intervento di attori sociali eterogenei, per competenze ed esperienza.

Questo manuale vuole offrire una valigia di competenze agli operatori e alle operatrici che, a vario titolo, devono misurarsi con questo fenomeno. I suoi principali destinatari sono:

- **Avvocate e avvocati**
- **Operatrici e operatori sociali**
- **Operatrici dei Centri antiviolenza**
- **Operatrici e operatori delle Forze dell'Ordine**
- **Insegnanti, educatori ed educatrici**
- **Operatori e operatrici sanitarie**
- **Operatori e operatrici che lavorano con autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive**
- **Operatori e operatrici delle strutture di accoglienza**
- **Mediatori e mediatrici linguistico culturali**
- **Operatori e operatrici dei servizi anti-tratta**
- **Operatori e operatrici del terzo settore che lavorano con la popolazione migrante**

L'idea alla base di questo testo è che sia possibile rafforzare l'efficacia dell'azione contro la violenza su tutte le donne, in particolar modo le donne migranti, condividendo conoscenze, esperienze, strumenti operativi, lavorando perciò in un'ottica di rete fra servizi e soggetti che ne fanno parte.

Questo filo conduttore ha ispirato anche i seminari della Formazione del progetto **"Rete Formazione Violenza Donne Migranti e Rifugiate"** promosso dall'Associazione Belluno-DONNA e sostenuto dal Centro di Servizio per il Volontariato di cui il presente Manuale rappresenta il prodotto finale.

All'interno di questo manuale, con il termine "donna migrante" si intende qualsiasi donna proveniente da un paese straniero, europeo o terzo, giunta in Italia attraverso diversi progetti migratori. Di conseguenza, tale termine include le migranti di prima e seconda generazione, nonché le donne richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Per saperne di più sul progetto è possibile consultare il sito:

www.bellunodonna.it/cosa-facciamo/accoglienza/donne-migranti-rifugiate



Anno di pubblicazione: 2020 • Aggiornamento: 2022

INDICE

pag 04	VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE	01
pag 19	ELEMENTI DEL CODICE PENALE E DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE	02
pag 24	CENNI STORICI SULL'IMMIGRAZIONE E LA SITUAZIONE IN VENETO	03
pag 27	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE	04
pag 30	TRATTA E/O GRAVE SFRUTTAMENTO DI ESSERI UMANI	05
pag 38	MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	06
pag 43	CORNICE GIURIDICA ITALIANA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO	07
pag 61	BIBLIOGRAFIA	
pag 66	CONTATTI	

01

VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE



A cura dell'Associazione Belluno-DONNA

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE È:

“Una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.

La definizione è formulata nella Convenzione di Istanbul che è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante contro la violenza sulle donne, entrata in vigore in Italia il 1° Agosto del 2014. Nella Convenzione è definito il concetto di genere evidenziandone le dimensioni sociali e culturali e riferendo “a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”. Di conseguenza “qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto donna, è da considerarsi violenza contro le donne basata sul genere”. Fin dal preambolo, la Convenzione riconosce il legame tra la rappresentazione sociale del fenomeno e il percorso storico che l'ha preceduta sul piano sociale, giuridico e politico: “Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”.

Prima della Convenzione di Istanbul, la definizione e dunque l'orientamento degli operatori e delle operatrici del sistema di prevenzione e contrasto, era dato dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993. Secondo questa Dichiarazione, l'espressione “violenza contro le donne” si riferisce a:

“Ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizione o privazioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della vita pubblica o privata” (Art.1).

La Dichiarazione afferma inoltre che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne e danneggia ed annulla il godimento, da parte loro, di quei diritti e libertà. Riconosce inoltre che “La violenza contro le donne è la manifestazione di una **disparità storica** nei rapporti di forza tra uomo e donna, che ha portato al dominio dell'uomo sulle donne e alla discriminazione contro di loro, e ha impedito un vero progresso nella condizione delle donne”.

STOP ALLA VIOLENZA



VIOLENZA ECONOMICA



VIOLENZA FISICA



VIOLENZA PSICOLOGICA



VIOLENZA SESSUALE



VIOLENZA ASSISTITA



STALKING

LE FORME DELLA VIOLENZA

Quali tipi di violenza di genere esistono

VIOLENZA ECONOMICA

Ogni forma di controllo del denaro, del lavoro, della situazione economica. La sottrazione volontaria e non giustificata delle risorse di denaro o altri beni destinati al benessere.

VIOLENZA FISICA

Ogni forma di intimidazione o di azione violenta, contro il corpo e contro le proprietà.

VIOLENZA PSICOLOGICA

Ogni mancanza di rispetto che offende, mortifica la persona e limita la libertà.

VIOLENZA SESSUALE

Ogni forma di imposizione di rapporti e pratiche sessuali non desiderate, che facciano male fisicamente e/o psicologicamente, sotto minacce di varia natura, compresi i comportamenti quali essere insultata/o, umiliata/o e brutalizzata/o durante un rapporto.

VIOLENZA ASSISTITA

Ogni esperienza vissuta da parte di bambini/e di maltrattamenti fisici, verbali, psicologici, sessuali, economici o persecutori che sono compiuti su persone di riferimento e/o per le quali provano affetto, come la madre, i fratelli e le sorelle.

STALKING

Insieme di comportamenti volti a controllare e limitare la libertà della persona, comprese le minacce e le molestie, che sono continuati nel tempo e che assumono vere e proprie forme di persecuzione, incutendo nella vittima paura e timore per la propria incolumità tanto da farle cambiare le sue abitudini quotidiane.



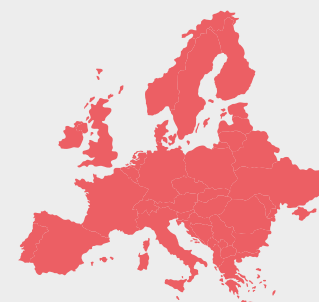
Fonte: WHO, 2013

35%

delle donne aveva sperimentato nel corso della vita violenza fisica e/o sessuale da parte del proprio partner

38%

degli omicidi di donne risultava essere stato commesso dal proprio partner



Fonte: FRA, 2014



1/3

ha subito violenza fisica e/o sessuale



1/10

ha subito una qualche forma di violenza sessuale



1/20

è stata vittima di stupro

LA DIFFUSIONE DEL FENOMENO

La violenza contro le donne è un fenomeno ampio e diffuso.

NEL MONDO

- L'OMS ha prodotto una revisione sistematica di 141 studi (dal 1999 in poi) condotti in 81 paesi: 35% delle donne aveva sperimentato nel corso della vita violenza fisica e/o sessuale da parte del proprio partner; il 38% del totale degli omicidi di donne risultava essere stato commesso dal proprio partner (WHO 2013).
- Una donna su tre nel mondo ha subito una qualche forma di violenza fisica, psicologica o sessuale ad opera di uomini (Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, 2000).

Il 05 marzo del 2014 la EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA) ha presentato i risultati di un importante studio che ha coinvolto 28 stati membri dell'Unione europea conducendo 42.000 interviste faccia a faccia a donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni da aprile a settembre del 2012 con intervistatrici donne. I risultati evidenziano che: 1 donna su 3 (33%) ha subito violenza fisica e/o sessuale; circa l'8% delle donne è stata vittima di violenza fisica e/o sessuale nei 12 mesi precedenti l'intervista; 1 donna su 10 ha subito una qualche forma di violenza sessuale; 1 donna su 20 è stata vittima di stupro; 2 donne su 5 (43%) hanno subito una forma di violenza psicologica da parte di un partner attuale o precedente (esempi: 25% sono state sminuite o umiliate dal partner, il 14% è stata minacciata di essere ferita fisicamente e il 5% delle donne è stata rinchiusa in casa o il partner le ha vietato di uscire o le ha sequestrato le chiavi dell'auto). 1 donna su 5 ha subito comportamenti persecutori, 1 su 10 è stata vittima di comportamenti persecutori da parte del partner precedente.

DONNE STRANIERE:

Secondo i dati ISTAT (2014) le donne straniere sono soggette a forme di violenza fisica e sessuale in misura simile alle donne italiane, ovvero il 31,3% rispetto al 31,5%.

Tra le prime tre nazionalità vi sono le donne moldave (37,3%), rumene (33,9%) e ucraine (33,2%), seguite da marocchine (21,7%), albanesi (18,8%) e cinesi (16,4%).

Il 25,7% di queste donne ha subito violenza fisica, il 16,2% violenza sessuale e il 34,5% violenza psicologica.

Da questa indagine emerge anche un maggior rischio di subire stupri e tentati stupri: rappresentano il 7,7% per le donne migranti rispetto al 5,1% per quelle italiane.

25,7%
ha subito violenza fisica

16,2%
ha subito violenza sessuale

34,5%
ha subito violenza psicologica

Più di frequente le straniere segnalano ferite (44,5%) e hanno temuto per la loro vita (44,2%) sebbene sia più bassa la quota di donne che definiscono questi fatti come "molto gravi" (36,6%)

Da tenere in considerazione che sono dati parziali poiché nella loro rilevazione non rientrano, e non sono disponibili a livello nazionale, dati disaggregati per genere e di report sulle condizioni delle donne richiedenti asilo.

IN ITALIA

I dati ISTAT (2014) con un campione di circa 25 mila donne tra i 16 e i 70 anni intervistate telefonicamente evidenziano che:

- il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenze fisiche;
- il 21% (4 milioni 520 mila) ha subito violenza sessuale;
- il 16,1% (3 milioni 460 mila) ha subito stalking;
- ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila);
- le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti e amici;
- gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici.
- anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex;
- gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra tutte le violenze commesse da sconosciuti);
- linee guida Switch off - 123 orfani (età media 12 anni) evidenziano che l'84% degli orfani aveva precedentemente assistito alle violenze contro la madre; nel 41% dei casi i figli erano presenti durante l'evento mortale, e di questi, il 71% ha ascoltato quello che succedeva, il 52% ha osservato con i proprio occhi e il 44% ha poi visto il cadavere della madre.

CHI SONO GLI AUTORI E LE VITTIME

Niente giustifica la violenza.
La responsabilità è dell'autore che la agisce.

AUTORI

- di qualsiasi età;
- di qualsiasi estrazione sociale;
- con qualsiasi grado di istruzione e professione;
- in generale, non hanno disturbi psichiatrici;
- condividono modelli tradizionali rispetto ai generi;
- uomini insospettabili.

VITTIME

- donne con qualsiasi grado di istruzione, sebbene prevalgano le donne diplomate e laureate, dirigenti, libere professioniste e imprenditrici, donne in cerca di occupazione e studentesse;
- di tutte le età ma prevalgono quelle con età tra i 25 e 44 anni;
- donne separate e divorziate (63,9%, il doppio del dato medio, secondo l'Istat);
- senza disturbi psichiatrici;
- condividono modelli tradizionali rispetto ai generi.

LE
CONSEGUENZE
DELLA
VIOLENZA
SULLA SALUTE

L'O.M.S. evidenzia che i danni fisici, i danni sessuali e riproduttivi, i danni relazionali e materiali e i danni psicologici possono essere i seguenti:

DANNI DI CARATTERE FISICO:

- lesioni addominali
- lividi e frustate
- sindrome da dolore cronico
- disabilità
- fibromialgie
- disturbi gastrointestinali
- sindrome dell'intestino irritabile
- lacerazioni e abrasioni
- danni oculari
- funzione fisica ridotta

DANNI DI CARATTERE SESSUALE E RIPRODUTTIVO:

- disturbi ginecologici
- sterilità
- malattia infiammatoria pelvica
- disfunzioni sessuali
- malattie a trasmissione sessuale
- HIV, AIDS
- aborto in condizioni di rischio
- gravidanze indesiderate

DANNI DI CARATTERE RELAZIONALE E MATERIALE:

- isolamento sociale e familiare, perdita di relazioni significative
- ripetute assenze dal lavoro o perdita del lavoro
- capacità di gestione familiare ridotta
- perdita della casa e del livello di vita precedente

DANNI DI CARATTERE PSICOLOGICO:

- depressione
- ansia
- sensi di colpa e vergogna
- scarsa autostima
- paure, fobie e attacchi di panico
- abuso di alcool e di droghe
- disturbi dell'alimentazione
- disturbi del sonno
- inattività fisica
- disturbi psicosomatici
- disturbo da stress post-traumatico
- comportamenti sessuali a rischio
- comportamento suicida o autolesionista

LA DONNA MIGRANTE

Le donne che migrano costituiscono più del 50% della popolazione in spostamento da un paese all'altro nel mondo e sono le principali promotrici del cambiamento sociale e politico sia della società di origine, sia di quella di destinazione.

Nel corso degli anni, all'aumentare delle migrazioni femminili, si è reso necessario ampliare la prospettiva sul fenomeno della violenza sulle donne con background migratorio.

Per riflettere sull'accoglienza e supporto alle donne migranti vittime di violenza è necessario tenere a mente alcuni aspetti, ovvero:

- i diversi contesti in cui si intrecciano violenza simbolica, materiale e strutturale;
- le intersezioni tra attribuzione di appartenenza di genere, attribuzione a classe sociale, provenienza e processo migratorio;
- esperienze traumatiche e di violenza durante la rotta migratoria.

Analizzare le motivazioni che spingono le donne ad intraprendere il viaggio significa riflettere sulla specificità delle migrazioni femminili, sulla diversità culturale e sul possibile shock culturale. Ciò consente di evidenziare che i diversi progetti migratori hanno un impatto diverso sulla vita della donna nel paese di destinazione e sul modo in cui essa viene percepita dalla comunità ospitante.

GLI OSTACOLI CHE LE DONNE
MIGRANTI POSSONO INCONTRARE
SUL TERRITORIO ITALIANO
RIGUARDANO DIVERSI AMBITI:
SOCIALE, LAVORATIVO, SANITARIO,
GENITORIALE E BUROCRATICO.

FORME DI VIOLENZA

Le donne migranti possono subire forme di violenza, che spesso si presentano come dimensioni intrecciate tra di loro, nei diversi momenti della loro vita:

- **nel Paese di origine** (come ad esempio mutilazioni genitali femminili, matrimoni precoci e forzati, molestie e violenze domestiche) che a volte possono essere il fattore di spinta dell'immigrazione
- **lungo la rotta migratoria** (come stupri o stupri di gruppo, tratta e prostituzione forzata, schiavitù sessuale);
- **nel Paese di accoglienza** (come violenza domestica, tratta, impedimento nell'accesso ai servizi e godimento dei diritti).

Oltre alle forme di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking, nel caso delle donne con background migratorio può rendersi utile per gli operatori e le operatrici che entrano in contatto con loro tenere in considerazione anche le seguenti tipologie di violenza.

LA VIOLENZA STRUTTURALE

Indica una **violenza esercitata in modo indiretto da chiunque appartenga a un certo ordine sociale**, è il risultato dell'organizzazione sociale e delle sue profonde disuguaglianze.

Le barriere che causano violenza strutturale sono:

- **Barriere legali** due esempi emblematici sono: il caso del ricongiungimento familiare in cui avere il permesso di soggiorno legato a quello del marito può comportare, in caso di violenza domestica, difficoltà nel chiedere aiuto; la condizione dell'illegalità della donna che rende la sua condizione invisibile.
- **Barriere economiche** che possono essere dovute: all'impedimento imposto dall'uomo maltrattante nell'accesso al mondo del lavoro; alle discriminazioni di genere e razziali da parte dei datori di lavoro; all'impiego nei settori più precari e meno remunerati che caratterizzano i tradizionali ruoli di genere;
- **Barriere linguistiche** la mancanza o scarsa conoscenza della lingua crea una grossa difficoltà nell'interazione con i servizi: la difficoltà di comprendere il linguaggio tecnico può, oltre a limitare le informazioni, marginalizzare la donna e aumentare il suo senso di inadeguatezza e vergogna. Questa barriera si ripercuote anche nella interazione con la comunità locale e si traduce nella difficoltà di costruire una rete sociale;
- **Barriere burocratiche** l'essere migrante può rendere più difficile l'accesso ai servizi nell'ambito di un generale aumento delle forme di burocratizzazione;
- **Razzismo** che si intreccia con il sessismo. Si tratta di forme di razzismo esercitato dalle istituzioni e dalle persone che possono comportare un'influenza sulla percezione del sé come individuo nel nuovo contesto.

Queste barriere incidono sul percorso di fuori uscita dalla violenza delle donne migranti e del loro empowerment.

LA VIOLENZA SIMBOLICA

Si intende l'**imposizione di una visione del mondo**, dei ruoli sociali, delle categorie cognitive e delle strutture mentali percepite e pensate da parte di soggetti dominanti che così lo rappresentano a soggetti dominati.

TRATTA, GRAVE SFRUTTAMENTO E VIOLENZA DI GENERE

Si tratta di fenomeni interconnessi. Il fenomeno della violenza di genere può essere sia un fattore di spinta sia un fattore di controllo, nei contesti di diverse forme di grave sfruttamento.

Durante il viaggio, inoltre, le donne possono affrontare situazioni di violenza sessuale o forme di scambio socioeconomico più o meno imposte. Queste forme di violenza sono collegabili a diversi fattori tra i quali: condizioni di incertezza, cattive condizioni di vita e status legale incerto nei paesi di destinazione.

Queste forme di violenza nella maggior parte dei casi vengono ignorate, sia per la paura della donna di denunciare, sia per le criticità in termini di identificazione.

NIENTE GIUSTIFICA
LA VIOLENZA.

LA RESPONSABILITÀ
È DELL'AUTORE
CHE LA AGISCE.

I CENTRI ANTIVIOLENZA

I centri antiviolenza sono servizi gestiti da associazioni di donne che hanno come obiettivo la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne. Si tratta di luoghi predisposti ad accogliere le donne che hanno subito violenza (in qualsiasi forma essa si concretizzi), indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. **Si tratta di luoghi in cui le donne che subiscono violenza trovano uno spazio di ascolto e sostegno delle loro scelte nel rispetto della riservatezza, attraverso una relazione di aiuto con le operatrici.** I centri operano anche a livello socioculturale, per la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, attraverso attività di formazione, di ricerca e la costruzione di reti nazionali e internazionali. Le operatrici che lavorano nei centri sono professioniste che collaborano con esperte del settore giuridico e sociosanitario, e lavorano in rete con istituzioni e servizi del territorio.

La metodologia di aiuto, basata sull'empowerment, che i centri antiviolenza applicano è validata da molte organizzazioni internazionali e considerata buona prassi da sostenere da parte degli Stati (convenzione Istanbul 2011; Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; Raccomandazioni del Forum delle Esperte della Conferenza dell'Unione Europea sulla Violenza contro le donne, Colonia 1999) e da quelle italiane (Piano nazionale antiviolenza).

Il primo Centro antiviolenza nacque a Londra nel 1971 e l'iniziativa fu subito ripresa dai gruppi di donne che, confrontandosi sui confini della loro oppressione, avevano cominciato a parlare delle violenze subite dal loro partner e della necessità di avere luoghi sicuri in cui rifugiarsi. Successivamente i centri si sono diffusi in tutta Europa e America del Nord, in Australia, poi in Europa centrale e occidentale e, dagli anni Novanta, anche in Europa meridionale e orientale, e in moltissimi altri Paesi del Mondo.

Il legame tra pratica e politica non è casuale, risponde a un percorso politico che il movimento delle donne ha compiuto dagli anni Sessanta agli anni Ottanta del Novecento. **In quegli anni infatti, attraverso il movimento di liberazione delle donne e il femminismo, le donne hanno iniziato a rompere il silenzio sulla violenza, l'aborto, il divorzio e i diritti sociali, cercando maggiore emancipazione e libertà in tutti i contesti pubblici e privati.**

ATTIVITÀ TIPICHE DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA

In generale i servizi offerti dai Centri antiviolenza sono:

- ✓ **colloqui telefonici** per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni;
- ✓ **colloqui di accoglienza** finalizzati all'elaborazione del progetto personale di uscita dalla situazione di violenza attraverso l'**analisi della violenza** e la valorizzazione/attivazione sia delle risorse della donna che del territorio;
- ✓ **consulenze legali** sugli strumenti giuridici cui la donna può far ricorso per la protezione e la tutela dei propri diritti;
- ✓ **gruppi di autoaiuto** finalizzati alla condivisione di esperienze e al confronto con altre donne eliminando la condizione di isolamento;
- ✓ **affiancamenti e intermediazione**, qualora la donna lo richieda, nella fruizione di servizi quali forze dell'ordine, servizi socio-sanitari, tribunali o altri luoghi in cui la presenza delle operatrici possa rappresentare un punto di forza per la donna;
- ✓ **ospitalità in casa rifugio** per offrire ospitalità temporanea alle donne e ai loro figli che, per ragioni di sicurezza, hanno la necessità di lasciare le loro case.

TUTTI I SERVIZI OFFERTI DAI CENTRI ANTIVIOLENZA SONO GRATUITI

PRINCIPI OPERATIVI E METODOLOGIA APPLICATA:

SEGRETEZZA E ANONIMATO

Al fine di proteggere i diritti della donna e la sua integrità è necessario che sia messa nella condizione di decidere quali informazioni rilasciare, la donna ha diritto di ricevere sostegno senza dover rivelare la propria identità.

STARE DALLA PARTE DELLE DONNE

Intervenire contro la violenza significa prendere chiaramente posizione e condannare la violenza alle donne in tutte le sue forme, cercare di rimanere neutrali comporta il rischio di tollerare la violenza.

IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE il diritto delle donne a decidere autonomamente per **la propria VITA VA RISPETTATO IN OGNI SITUAZIONE.**

IL PERCORSO CON LA DONNA AL CENTRO ANTIVIOLENZA

FOCUS SULLA VIOLENZA:

analisi della situazione e valutazione del rischio.

FOCUS SULLA PROTEZIONE:

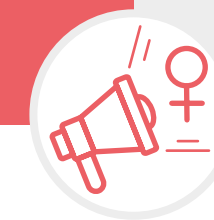
attivazione degli strumenti necessari per la sicurezza (piano di sicurezza, denuncia, ospitalità...).

FOCUS SULLA RESPONSABILITÀ:

riattribuzione della responsabilità al maltrattante; ha scelto di agire la violenza.

FOCUS SULL'EMPOWERMENT:

riattivazione delle risorse della donna e della sua capacità di prendere decisioni autonome, ricostruzione del senso di autoefficacia.



LA DONNA AL CENTRO

Mettere la donna al centro significa innanzitutto riconoscere che qualsiasi intervento deve partire dai suoi bisogni e dalle sue richieste; deve rispettare le sue convinzioni e "venire a patti" con le sue scelte di vita.

Significa quindi partire dalla persona piuttosto che dai sistemi di intervento e riconoscere che non ci possono essere soluzioni precostituite che vanno bene per tutte; significa che, se una strada proposta non è accettata o non si rivela percorribile, il problema non è "lei" ma è necessario trovare soluzioni diverse.

Nella sua esperienza di vittima di violenza, la donna ha sperimentato un forte depotenziamento, con un costante attacco ai suoi bisogni e necessità anche elementari, alla sua capacità di decidere in merito alla propria vita e a quella dei figli e delle figlie; un continuo superamento di limiti realistici, riguardo le responsabilità e i doveri che competono a sé e agli altri; una colpevolizzazione e un'inversione della responsabilità della violenza; infine un attacco alla sua possibilità di costruire relazioni fiduciarie e utili con gli altri e le altre.

Per questo è necessario rovesciare la situazione **facendo sentire la donna protagonista della sua vita, delle sue scelte e del percorso che intende intraprendere.**

ACCOGLIENZA DELLE DONNE MIGRANTI

Il dilemma di chi incontra le donne con background migratorio sta da un lato, nel proporre standard universali riconoscendo la sofferenza fisica e psicologica che accomuna chi subisce violenza e, dall'altro, nel non cancellare la molteplicità e la peculiarità delle esperienze delle donne (differenze nella condizione, nella comunicazione, nella consapevolezza, ecc.).

Con le donne di nazionalità straniera è importante **costruire una relazione interculturale**, ciò significa non demolire il suo contesto culturale ma piuttosto **mettersi nella posizione di ascolto e di apertura, tra riconoscimento della differenza possibile e il rifiuto della stereotipizzazione**. Questo permetterebbe di comprendere la situazione della donna migrante nella sua complessità, guardando alla dimensione strutturale che sta dietro alle strategie di comportamento delle donne con background migratorio. La violenza domestica è uno fra tanti fattori che sconvolgono la vita della donna migrante.

È IMPORTANTE TENERE A MENTE CHE:

- la donna migrante è in costante rivalutazione del sé ed è immersa nella conflittualità tra varie culture;
- c'è il rischio che ci sia la riproduzione delle barriere strutturali nella relazione di accoglienza e di aiuto.

LA RETE DI SOSTEGNO

Riconoscere il **ruolo centrale della donna nel valutare il rischio e nel gestire la sicurezza** è dunque una certezza per qualunque operatore e operatrice che si trovi a sostenere una donna vittima di violenza: **il suo ruolo di protagonista deve garantirle il diritto di scegliere la strada che sente più praticabile**.

Ricordiamo e teniamo a mente che:

- la più grande risorsa di informazioni è la donna stessa;
- l'empowerment fornisce alle donne il coraggio di apportare modifiche alla loro vita e di prendere provvedimenti nei confronti di un partner violento;
- il momento in cui una donna lascia una relazione violenta è anche uno dei principali indicatori di rischio di ulteriori violenze che spesso, a quel punto, crescono di gravità;
- al centro della sua esperienza di donna vittima c'è stata una totale perdita di potere e di controllo: questo non dovrà ripetersi nel rapporto con i servizi, il cui ruolo è quello di **proteggerla e sostenerla**;
- è necessario monitorare nel tempo le decisioni prese ed è indispensabile farlo assieme alla donna stessa;
- per ottenere una valutazione dettagliata e completa dei rischi in una situazione di violenza domestica, noi operatrici dobbiamo impegnarci con la donna e affrontare un processo di raccolta delle informazioni sulla natura e la portata della storia di violenza e di controllo che si è verificata, esaminando le esperienze passate e presenti, come le minacce di morte e di lesioni gravi.

UNA RETE DI SOSTEGNO CHE METTE LA DONNA AL CENTRO PERCHÉ:

- riduce il rischio di danni gravi o di morte per la donna;
- aumenta la sicurezza, la salute e il benessere delle donne, dei figli e delle figlie;
- fornisce più risorse e maggiore sicurezza;
- risponde in modo più efficace alle donne;
- aiuta le donne a prevenire il ripetersi della violenza;
- evita ulteriore spaesamento della donna, specie se migrante.

COSA SIGNIFICA METTERE LA DONNA AL CENTRO:

- occuparsi anzitutto della sua sicurezza e di quella dei figli e delle figlie;
- ascoltarne i bisogni;
- rispettarne la volontà;
- non discriminarla;
- evitare qualsiasi forma di colpevolizzazione;
- proteggerne i diritti umani;
- sostenere il suo diritto a condurre una vita libera dalla violenza, il diritto all'autodeterminazione, all'auto-responsabilizzazione e il diritto alla riservatezza.



RELAZIONE CON LE DONNE MIGRANTI

Le operatrici e gli operatori delle agenzie, istituzioni e servizi che, a vario titolo, entrano in contatto con donne migranti vittime di violenza, si trovano spesso in situazioni di **grande difficoltà nella relazione**, questo è spesso dovuto alle **aspettative sull'atteggiamento e sulla modalità di vivere e comunicare la violenza**.

È importante che coloro che entrano in contatto con donne di nazionalità straniera siano consapevoli ed abbiamo a mente alcune considerazioni utili:

- le donne vittime di violenza nella maggior parte dei casi **sono state ferite proprio da coloro che avrebbero dovuto proteggerle** quindi possono avere difficoltà ad instaurare relazioni di fiducia;
- far comprendere alla donna che la sua identità nel nuovo Paese non è legata allo status di vittima ma rappresenta solo una fase della sua vita che può essere superata;
- **porre in primo piano la donna**, le sue competenze e la sua capacità di resilienza ovvero la capacità di superare gli eventi traumatici per intraprendere percorsi d'uscita dalla violenza e di inclusione sociale;
- mettere in atto l'**ascolto empatico e attivo**: dando più spazio alla donna, senza interrompere e senza giudicare, sebbene le prime narrazioni siano spesso confuse e irrazionali;
- **darsi tempo e ipotizzare più incontri**.

BUONE PRASSI:

- stare in una posizione di apertura, tra riconoscimento della differenza possibile e rifiuto della stereotipizzazione;
- lavorare per decostruire gli stereotipi di cui siamo tutti/e portatori/trici;
- lavorare in un'equipe multidisciplinare, nell'ottica di presa in carico complessiva, permettendo la condivisione degli strumenti ed evitando ulteriori spaesamenti per la donna;
- aiutare la donna a conoscere i suoi diritti e la rete di servizi nel territorio di riferimento;
- investire sulla formazione continua sui temi della violenza e della migrazione, per permettere un servizio aggiornato e condiviso;
- ascoltare le donne senza imporre un modello di espressione della violenza subita e di conseguenza azione già data e prestabilita.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Sulla valutazione e gestione del rischio, la Convenzione di Istanbul, all'art. 51 stabilisce che: *"gli organi statali devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per garantire che la valutazione del rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di violenza ripetuta siano condotti da tutte le autorità competenti al fine di gestire il rischio e, se necessario, fornire una sicurezza coordinata e di supporto."*

Valutare il rischio di recidiva e di omicidio non significa escludere qualche donna dall'aiuto. Rimane fermo il principio che tutte le donne hanno diritto ad un servizio che soddisfi le loro esigenze e affronti i rischi a cui sono esposte. L'attenzione all'alto rischio sottolinea solo la necessità di applicare il più efficiente coordinamento tra servizi che operano a supporto della donna e la scelta dei provvedimenti da richiedere.

Il rischio, inoltre, può variare nel tempo e con il cambiamento delle circostanze: un caso di basso rischio può diventare ad alto rischio, ecco perché la valutazione va ripetuta.

Dunque, la valutazione del rischio è necessaria per:

- prevenire l'escalation e la violenza futura;
- individuare alcuni autori di violenza come molto più pericolosi di altri perché potrebbero arrivare ad attentare alla vita della donna e dei figli e figlie o procurare gravi danni;
- strutturare meglio l'intervento professionale;
- favorire una migliore emersione della violenza, anche nella sua storicità con un'efficiente raccolta di informazioni;
- aiutare a decidere quali strategie adottare, quali risposte concrete offrire, istituzionali e giuridiche;
- costruire il linguaggio condiviso da tutti gli operatori e le operatrici delle agenzie coinvolte.

LA VALUTAZIONE È UN PROCESSO

Anche se condotta in un momento preciso da un'operatrice o un operatore, utilizzando un dato strumento o basandosi sull'intuito professionale, **la valutazione è da considerarsi un processo perché prende in esame il passato e la storia della violenza**, proiettandosi anche nel futuro con la pianificazione delle misure e delle strategie da intraprendere assieme alla donna.

SVELAMENTO DELLA DONNA



RIVELAZIONE DEL RISCHIO



PROTEZIONE DELLA DONNA



PREVENZIONI DI ULTERIORI VIOLENZE

LE CINQUE CATEGORIE DEL RISCHIO NELLA VIOLENZA DOMESTICA

- 1 STORIA DELLA VIOLENZA**
 - precedenti violenze domestiche
 - violenza verso i bambini o altri membri della famiglia
 - comportamento generalmente violento
 - violazione degli ordini di protezione
- 2 FORME E DINAMICHE DELLA VIOLENZA**
 - gravità e frequenza degli atti di violenza
 - uso o minaccia di uso di armi
 - carattere controllante ed isolamento
 - stalking
 - violenza sessuale
 - minacce di morte
 - strangolamento e soffocamento
- 3 COMPORTAMENTI E CONVINZIONI DELL'AUTORE DELLA VIOLENZA**
 - uso di droghe e di alcool
 - possessività, estrema gelosia e altre forme di atteggiamenti pericolosi
 - psicosi, minacce e pregressi tentativi di suicidio
 - stress economico
- 4 FATTORI AGGRAVANTI**
 - separazione
 - incontro con i figli
 - presenza di figliastri
 - violenza durante il periodo di gravidanza
- 5 PERCEZIONE DEL RISCHIO DELLA VITTIMA**
 - paura per sé stessa e per gli altri
 - secondo diverse ricerche indipendenti, sulla validità dei vari strumenti di valutazione, la percezione del rischio è un elemento fondamentale che sembra da solo fornire indicazioni fondamentali circa la pericolosità e letalità della situazione

LA DONNA HA SENTIMENTI INTUITIVI DI ESSERE IN UNA SITUAZIONE DI GRAVE PERICOLO E HA PAURA PER SE STESSA E PER GLI/LE ALTRI/E.

(vedi item 12 del modello SARA)

Al contrario, se la donna non dimostra paura, non è detto che non sia in una situazione di grave pericolo, per esempio se una traumatizzazione profonda l'ha portata a minimizzare e a distanziarsi emotivamente dalla violenza (vedi item 15 del modello SARA).

IL MODELLO S.A.R.A. SCREENING A 15 ITEM

Inizialmente è stato messo a punto in Canada da Kropp e altri e poi adattato alla situazione italiana da Anna Baldry nel 2006 e diffuso alle Forze dell'Ordine, ai centri antiviolenza e ai servizi sociali attraverso convegni, formazione, ricerche.

www.sara-cesvis.org

Successivamente, Baldry ha derivato da questo altri modelli:

- ISA per l'autovalutazione del rischio da parte della donna stessa;
- EVA per le volanti delle Forze dell'Ordine che intervengono sul posto;
- SILVIA per lo stalking;
- S.A.R.A. PLUS - Plury Users, che dovrebbe essere introdotto a livello nazionale, come previsto dal Piano nazionale antiviolenza 2013 e in quello 2017-2020.

S.A.R.A. S. è una procedura che comporta una valutazione professionale basata su fattori oggettivi.

Il professionista e la professionista si troveranno a dare un peso soggettivo sia ai singoli fattori che alla combinazione di essi. **Il S.A.R.A. è, infatti solo una guida orientativa, una griglia che non si sostituisce al lavoro dell'operatrice** che deve in ogni caso essere formata al suo utilizzo e alla comprensione della violenza di genere contro le donne.

La combinazione del modello qui illustrato presuppone che l'operatrice abbia tempo sufficiente per parlare con la donna, per indagare la storia di violenza e impostare con lei il possibile piano di protezione individualizzata da mettere in campo.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO È UN'OPERAZIONE CHE DOVREBBE COINVOLGERE TUTTI GLI ATTORI DELLA RETE DI ACCOGLIENZA AL FINE DI ATTIVARE LE PROCEDURE NECESSARIE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA DONNA.

02

ELEMENTI DEL CODICE PENALE E DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE



A cura della avv.ta Cristiana Riccitiello e del Nucleo Investigativo
Comando Provinciale Carabinieri di Belluno

CI SONO MOLTEPLICI TIPI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

di Cristiana Riccitiello



VIOLENZA FISICA

Sono condotte di violenza fisica (a titolo esemplificativo), alzare le mani, colpire con schiaffi, pugni, spintoni, pizzicotti, sbattere contro il muro, tirare calci, storcere le braccia, strappare i capelli, scuotere, usare arnesi per fare ancora più male.

I REATI CONNOTATI DA VIOLENZA FISICA SONO:

- **percosse** (art. 581 c.p.)
- **lesioni personali** (art. 582 c.p.)
- **maltrattamenti** (572 c.p.)
- **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583 quinquies c.p.)
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis c.p.)
- **omicidio** (575 c.p.)



VIOLENZA PSICOLOGICA

È caratterizzata da comportamenti che hanno come obiettivo quello di ledere la dignità della donna e di indebolirla. Aggredirla con parole, con insulti, deriderla, schernirla, mortificarla, squalificarla, disprezzarla, minacciarla di farle del male, spaventarla con gesti, sguardi, parole, umiliarla, denigrarla, rimproverarla, controllarla, sminuirla anche di fronte a terze persone.

I REATI CONNOTATI DA VIOLENZA PSICOLOGICA SONO:

- **violenza privata** (610 c.p.)
- **minaccia** (612 c.p.)
- **maltrattamenti** (art. 572 c.p.)
- **atti persecutori / stalking** (612 bis c.p.)



VIOLENZA SESSUALE

Consiste in qualsiasi atto idoneo a compromettere la libertà sessuale della vittima. Comprende diverse condotte che vanno dalle carezze al bacio, dagli abbracci ai toccamenti fino al rapporto sessuale vero e proprio, senza il consenso della donna.

I REATI CONNOTATI DA VIOLENZA SESSUALE SONO:

- **violenza sessuale** (609 bis c.p.)



VIOLENZA ECONOMICA

Consiste in condotte per lo più omissive: non dare denaro alla donna, non fornirle assistenza, non renderla autonoma economicamente, non permetterle di lavorare.

I REATI CONNOTATI DA VIOLENZA ECONOMICA SONO:

- **violazione degli obblighi di assistenza familiare e violazione degli obblighi assistenziali in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio** (570 c.p. - 570bis c.p.)

REATO DI MALTRATTAMENTI

Il reato di maltrattamenti (572 c.p.) nei confronti di una persona della famiglia o comunque convivente, è procedibile d'ufficio, ovvero non è necessaria la querela della vittima, ma è sufficiente che la notizia giunga alle Forze dell'Ordine/ Procura perché venga avviato il procedimento penale. Si configura attraverso un comportamento abituale da parte del reo, in una reiterazione di atti tali da instaurare un sistema di vita tormentato, un'esistenza penosa per la vittima. I fatti, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire reato o costituire un reato meno grave, ma in quanto ripetuti nel tempo diventano antiggiuridici. Nei maltrattamenti possono convivere la violenza fisica, psicologica, economica e sessuale.

REATO DI VIOLENZA SESSUALE

Il reato di violenza sessuale è procedibile a querela (salvo in caso di sussistenza di determinate aggravanti) nel termine di 12 mesi dall'ultimo fatto e la querela una volta presentata è irrevocabile. **Il reato consiste nella condotta di costringere con violenza, minaccia o abuso di autorità, la vittima a compiere o subire atti sessuali.**

LA QUERELA

La querela consiste nella **manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda per uno specifico reato e che l'autore venga punito**. Generalmente va formalizzata nel termine di tre mesi dal fatto, salvo per i reati di atti persecutori, che va formalizzata nel termine di 6 mesi e di violenza sessuale, che va formalizzata nel termine di 12 mesi. Per alcuni reati non è necessario l'impulso della vittima, ma è sufficiente la notizia di reato.

REATO DI ATTI PERSECUTORI

Il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) è punibile a querela della persona offesa, ovvero occorre un impulso della vittima, nel termine di sei mesi dalla consumazione del reato, che coincide con l'evento di danno o di pericolo. Prima della proposizione della querela, la vittima può chiedere al Questore l'ammonimento nei confronti dell'autore delle condotte. Se l'autore del reato, ammonito, prosegue nelle sue condotte, si procederà contro di lui di ufficio. Il reato sussiste se è caratterizzato dalla condotta tipica e dall'evento tipico.

LE CONDOTTA PUÒ ESSERE DI:

- 1) molestia:** qualsiasi condotta idonea ad arrecare fastidio come controllare, aspettare, inseguire, intromettersi negli ambienti della donna, appostarsi sotto casa o presso il luogo di lavoro, pedinarla, lasciarle messaggi a casa, in ufficio, sul telefono, comunicare con sms, WhatsApp, mail, chat, inviare fiori e regali, fare visite a sorpresa, incontrare casualmente la vittima;
- 2) minaccia:** il reo prospetta alla vittima un male futuro e ingiusto la cui verifica dipende dalla sua volontà.

L'EVENTO PUÒ CONSISTERE IN:

- 1)** un perdurante e grave stato di ansia o di paura (situazioni di stress psicofisico, turbamento emotivo);
- 2)** un fondato timore per la propria incolumità o per quella delle persone vicine alla vittima;
- 3)** la modifica delle abitudini di vita.

La reazione della vittima costituisce la linea di confine tra comportamenti semplicemente invadenti, intrusivi o inopportuni e la condotta che integra il reato.

MISURE CAUTELARI

Durante le indagini preliminari, possono essere adottate nei confronti dell'autore del reato alcune **misure** (cosiddette misure cautelari) **a tutela della vittima, in caso di pericolo di reiterazione del reato**.

- In particolare, se i due convivono, l'autore può essere allontanato dalla casa familiare, anche con obbligo di versamento di un assegno a favore della persona offesa e/o figli.
- Se i due non convivono, all'autore può essere vietato di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla vittima e di comunicare con la stessa.
- Altre misure cautelari applicabili: obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere.

La vittima ha diritto alla comunicazione dell'applicazione, della revoca o della sostituzione delle misure cautelari nel corso del procedimento.

La donna che sia titolare di un reddito imponibile IRPEF non superiore ad € 11.746,68 può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking, vi è una deroga al limite di reddito e la persona offesa può chiedere di essere ammessa al beneficio anche in deroga ai limiti di reddito.

Legge 19 Luglio 2019, n.69 (cd "CODICE ROSSO"), in vigore dal 9 Agosto 2019
del Nucleo Investigativo Comando Provinciale Carabinieri di Belluno

La legge 19 Luglio 2019, n.69 prevede numerose modifiche al codice penale, l'obiettivo è la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere; le finalità sono quelle di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento" e quello di impedire che ingiustificabili stati procedurali possano porre, ulteriormente, in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere. In quest'ottica di accelerazione, si è previsto che **la persona offesa debba essere sentita nel più breve tempo possibile**, con dichiarazioni che rappresenteranno il nodo centrale del procedimento e saranno elemento di valutazione imprescindibile per l'autorità giudiziaria. In particolare, è stato introdotto il comma 1 ter all'art. 362 c.p., nel quale si stabilisce che entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato il Pubblico Ministero debba procedere ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, ove non ostino primarie esigenze investigative o di tutela della medesima vittima.

SULLA NORMATIVA VENGONO DATI DEI BREVI CENNI:

Nuovo reato di cui all'art. 387-bis c.p., Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 4 l. 69/2019).

Nuovo reato di cui all'art. 558-bis c.p., Costrizione o induzione al matrimonio (art. 7 l. 69/2019).

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

- con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o una unione civile;
- approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Si è sottolineato che la norma prevede la punibilità anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 61, 572 E 612-BIS C.P. (ART. 9, CO. 1, 2 E 3, L. 69/2019).

L'articolo 9, co. da 1 a 3, della l. 69/2019 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Per il delitto di maltrattamenti, si prevede: l'aumento della pena da 3 a 7 anni di reclusione.

Viene introdotto all'art. 572 c.p. un ultimo comma secondo cui: «**Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato**».

In ordine al delitto di atti persecutori, art.612 bis del c.p., si prevede l'aumento della pena della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.

LE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 577 DEL CODICE PENALE (ART. 11 L. 69/2019).

L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.

Nuovo reato di cui all'art. 583-quinquies c.p. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e le norme di coordinamento (art. 12 l. 69/2019).

L'articolo 12, comma 1, l. 69/2019 inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

L'intervento normativo riconosce alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime.

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Modifiche agli artt. 609 bis e ss. (art. 13 l. 69/2019).

L'articolo 13, co. da 1 a 3, inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.)

L'art. 13 modifica l'art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) prevedendo l'innalzamento della pena, da 6 a 12 anni di reclusione (comma 1).

Modifica l'art. 609-ter c.p., che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale. Modifica l'art. 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), per inasprirne la pena, portando la reclusione da 8 a 14 anni.

SI SOTTOLINEANO LE SEGUENTI MODIFICHE:

la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 609-quater c.p. di atti sessuali con minorenni; l'aumento del termine per la proposizione della querela per i delitti di cui all'art. 609-bis e 609 ter c.p., da sei a dodici mesi.

Nuovo reato di cui all'art. 612-ter c.p., Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (artt. 10 e 16 l. 69/2019).

L'art. 10 della l. 69/2019 introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una nuova fattispecie da tempo richiesta per sanzionare la diffusione del fenomeno e l'assenza di incisivi strumenti di contrasto.

Si tratta del **fenomeno del c.d. Revenge porn** o pornovendetta. L'espressione indica la pubblicazione sul *web* di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. Si è sottolineato che spesso la diffusione di queste immagini o video segue la fine di una relazione sentimentale e viene utilizzata come strumento di pressione nei confronti delle vittime, che sono prevalentemente donne.

Il nuovo articolo 612-ter c.p. sanziona con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 due diverse condotte.

La condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'esplicito consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

È sanzionata, inoltre, la condotta di chi, avendo comunque ricevuto o acquistato le immagini o i video indicati li invii (per posta ordinaria, e-mail, sistemi di messaggistica ecc.), consegna, ceda, pubblici (su social, siti, blog ecc..) o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

L'ultimo comma dell'articolo 612-ter c.p. prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa.

La querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi, può essere rimessa solo in sede processuale.

“LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134 (CD LEGGE CARTABIA”), IN VIGORE DAL 19 OTTOBRE 2021

Nel dettaglio, i commi da 11 a 13 della L. n. 134/2021, estendono una serie di garanzie alle vittime dei reati sopra indicati commessi anche in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

L'art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p., comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione dell'imputato effettuate alla persona offesa e a suo difensore, ove nominato (comma 11 lett.a); l'art. 695, comma 2-bis c.p.p., per cui quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore (comma 11, lett. d).

03

CENNI STORICI SULL'IMMIGRAZIONE E LA SITUAZIONE IN VENETO



A cura di Elisa Di Benedetto

Parlare di immigrazione significa affrontare un fenomeno complesso, un processo lungo e in continua evoluzione, che spesso rischia di essere analizzato in maniera riduttiva o semplicistica. Proprio per questa sua complessità, è necessario esplorare il fenomeno migratorio con attenzione, evitando semplificazioni e categorizzazioni che rischiano di alimentare pregiudizi, stereotipi, e di lasciare spazio a una descrizione distorta della realtà.

Complici i mezzi di informazione e i social media, che attraverso la diffusione di *fake-news* contribuiscono a rafforzare un certo tipo di rappresentazione dell'immigrato nell'immaginario collettivo, **l'immigrazione viene presentata come un'emergenza, anziché come fenomeno strutturale**, e viene spesso raccontata attraverso cornici interpretative e chiavi di lettura che, come il binomio immigrazione-sicurezza, possono condurre a stigmatizzazioni e forme di esclusione e discriminazione.

I temi che dominano la discussione e il confronto sono in gran parte quelli cavalcate nelle campagne elettorali, in cui un'errata percezione di numeri e fatti amplifica timori e preoccupazioni. Tra gli errori più frequenti, vi è quello di considerare gli immigrati come una comunità omogenea. Questo vale soprattutto per le donne straniere, che costituiscono una comunità eterogenea non solo per età, livello di istruzione, contesto socio-economico e culturale di provenienza, stato civile e appartenenza religiosa, ma anche per caratteristiche del progetto migratorio e difficoltà incontrate.

Proprio per questi motivi, è fondamentale analizzare l'immigrazione partendo dalla dimensione quantitativa del fenomeno, troppe volte sopravvalutata, e dalla sua evoluzione, frutto di una complessa serie di processi economici e politici. **Una riflessione sui dati disponibili è necessaria per affrontare temi quali le politiche attuate per gestire l'immigrazione e il suo impatto sulla società, ma anche per analizzare un paese in trasformazione, che ha assistito a un cambiamento anche nell'emigrazione e nell'immigrazione, sia in termini quantitativi, sia da un punto di vista della provenienza e composizione della popolazione immigrata.**

Queste trasformazioni vanno lette all'interno di un contesto internazionale ed europeo e sono frutto di un rafforzamento delle mobilità interna e di movimenti migratori in risposta a trasformazioni di carattere geopolitico e a incertezze sul fronte economico.

IMMIGRAZIONE IN VENETO



anni '70

studenti universitari e lavoratori
settore industriale e edilizia



anni '90

aumento dei flussi migratori



anni '10

"femminilizzazione"
dell'immigrazione



2020

oltre 5 milioni
stranieri residenti in Italia



Veneto

quinta regione, 480.958
cittadini stranieri residenti

Fonte: Dossier statistico immigrazione 2021

Negli anni Settanta, i primi immigrati in Veneto sono principalmente studenti universitari di origine somala e filippina, e cittadini provenienti dai Paesi dell'ex-Jugoslavia, che lavorano nei settori dell'industria e dell'edilizia. Negli anni Novanta, il Veneto vede triplicarsi gli immigrati, con flussi alimentati soprattutto dal sistema manifatturiero con una forte domanda di beni e dall'invecchiamento della popolazione che ha generato un'elevata domanda di lavoro domestico. Il primo decennio del 2000 assiste a una forte crescita di cittadini dell'Europa centro-orientale, soprattutto dopo l'allargamento dell'Europa alla Romania, nel 2007.

Sono gli anni in cui il fenomeno migratorio, a lungo considerato un processo prettamente maschile, vede una progressiva **"femminilizzazione"**, attraverso la quale **le donne assumono un ruolo da protagoniste negli spostamenti**. In questi anni, il numero delle donne che ottengono il permesso di soggiorno per motivi di lavoro supera il numero delle donne che lo ricevono per motivi familiari.

Nel 2020 la Romania resta il principale Paese di provenienza, come conferma il Dossier statistico immigrazione. Gli stranieri residenti in Italia nel 2020 sono 5.013.215, in diminuzione di circa 200.000 unità rispetto al 2019.

In Italia, al terzo posto nell'Unione Europea per numero di stranieri dopo Germania e Regno Unito, l'immigrazione è caratterizzata da una marcata differenziazione geografica, con importanti concentrazioni nelle regioni settentrionali, e una popolazione straniera mediamente più giovane di quella italiana, interessata invece da un declino demografico.

Il Veneto si colloca al quinto posto, dopo Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Toscana con **480.958 cittadini stranieri residenti, pari al 9,9% della popolazione totale**. Si colloca invece al quarto posto per incidenza di stranieri sul totale dei residenti, con il 9,6% della popolazione straniera in Italia.

Le principali nazionalità in Veneto sono quelle presenti nella regione da oltre dieci anni: **Romania, Marocco, Cina, Albania, Moldavia**. Il 55, 7% dei residenti ha cittadinanza di uno stato europeo e il 31,1 % di questi sono cittadini comunitari.

La maggiore concentrazione, per quanto riguarda la nazionalità dei residenti stranieri, risulta quella dei cittadini provenienti da Marocco, Cina, Bangladesh, India, Nigeria, Sri Lanka.

I dati del 2021 presentano un trend in diminuzione in Veneto, con un decremento dell' 1% di residenti stranieri. Questo decremento, avvenuto in concomitanza della pandemia da Covid-19, è conseguenza dell'effetto combinato del calo demografico generale, delle restrizioni alla mobilità e della pandemia stessa. Altro dato da considerare è quello delle acquisizioni di cittadinanza in aumento, che in Veneto sono state 17.070.

Le migrazioni internazionali hanno subito una battuta d'arresto, in quanto a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia spostarsi è diventato sostanzialmente impossibile, indipendentemente dalla motivazione posseduta (lavoro, studio, motivi familiari o persecuzioni).

La forte connotazione maschile dei nuovi movimenti migratori ha determinato un calo nella presenza femminile, che dal 2011 rimane comunque prevalente e al 1° gennaio 2021 costituisce il 51,9% della popolazione straniera. Da questo punto di vista, **i Paesi di provenienza contraddistinti da una forte presenza di donne sono l'Ucraina (79% dei residenti), il Brasile (69%) e la Moldavia (65%).**

51,9%

della popolazione straniera sono **donne**

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della presenza straniera, i dati mostrano una progressiva stabilizzazione e, nelle principali aree della regione, una tendenza di allineamento, con un attenuarsi delle differenze registrate in passato, ad eccezione delle aree marginali di Belluno e Rovigo.

La provincia di **Belluno**, con **11.799 stranieri** (5.003 maschi e 6.796 femmine) fa registrare i valori più bassi in termini di incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti (5,9%).

UN'ATTENTA RIFLESSIONE SUI DATI E SULLA REALTÀ CHE DESCRIVONO PERMETTE DI RISPONDERE CON SERVIZI ADEGUATI AI BISOGNI DI TUTTE LE PERSONE CHE ABITANO IL TERRITORIO E COMPONGONO LA COMUNITÀ LOCALE.

04

MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE



A cura del Gruppo di lavoro
(Monica Argenta, Yuliya Gladka, Francesca Nella Paniz e Amira Saffayeh)

MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE

È l'attività della persona capace di mettere in comunicazione la comunità migrante e la comunità ospitante, è sempre esistita seppur in modo informale e non professionale all'interno delle comunità migranti. Dagli anni Novanta con l'aumento dei flussi migratori provenienti dall'area balcanica, le istituzioni pubbliche si trovano per una maggiore pressione a dover gestire un fenomeno massivo: si incomincia a sentire l'esigenza del supporto di un/una professionista specificamente formato/a che avesse competenze linguistiche e culturali e della realtà del sistema del welfare italiano. Nascono quindi corsi professionalizzanti ed accademici volti alla formazione di figure specifiche da integrare nel servizio pubblico e privato.

Il lavoro di mediazione linguistico culturale consiste nel facilitare la comunicazione, il dialogo e la comprensione reciproca tra servizi e utenti di culture e lingue diverse garantendo riservatezza, empatia e ascolto attivo. Il ruolo non è quello di mera traduzione ma di esplicitazione di aspetti legati alla comunicazione non verbale presenti in qualsiasi cultura.

Ad esempio, abbassare lo sguardo quando ci si rivolge ad una persona più adulta in alcune realtà è considerato comportamento rispettoso mentre in altre può essere inteso come atteggiamento sfuggente e non collaborativo.



L'INTERVENTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE SI SVOLGE IN VARI AMBITI:



SOCIO-SANITARIO



EDUCATIVO



GIURIDICO-PENALE



SERVIZI COMUNALI



TERZO SETTORE

Con competenze non solo linguistiche ma anche relazionali e con un'adeguata conoscenza della cultura, delle istituzioni e delle realtà socio-economiche che entrano in contatto.

Per poter svolgere in modo competente ed efficace l'intervento è opportuno tenere a mente alcune accortezze.

- Contattare il/la mediatore/trice con ragionevole anticipo: tranne che nelle situazioni di vera urgenza, una pianificazione del lavoro garantisce la piena fruibilità del servizio.
- Concordare il tipo di intervento, obiettivi e modalità: la conoscenza del contesto e del caso specifico permette di individuare la prassi più adatta ed efficace chiarendo esattamente i ruoli delle figure professionali coinvolte.
- Riservare una fase di confronto tra operatori/trici e mediatore/trice: valutare i risultati e fissare eventuali successivi incontri funzionali alla costruzione di un percorso che sviluppi una relazione di fiducia tra tutte le parti (servizio, mediazione, utenza).

PROSPETTIVE DI INTERVENTO:



AMBITO SOCIO SANITARIO

Il ruolo di mediazione linguistico culturale all'interno dell'ambito SOCIO SANITARIO consiste nell'orientamento ai servizi presenti sul territorio come ad esempio l'iscrizione al S.S.N., l'accompagnamento alle visite mediche, l'accesso ai presidi sanitari, l'affiancamento ai colloqui con Assistenti sociali e Tutela dei minori.



AMBITO GIURIDICO

Per quanto riguarda l'ambito GIURIDICO il ruolo di mediazione linguistico culturale assume le vesti di accompagnatore nelle prassi per la richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno, ai colloqui con gli avvocati, nonché traduttore/trice di documentazione legale e mediatore/trice presso i tribunali.



AMBITO EDUCATIVO

Il ruolo di mediazione linguistico culturale nell'ambito EDUCATIVO promuove nella cittadinanza una maggiore conoscenza delle diversità per una convivenza consapevole e rispettosa e collabora con l'istituto scolastico a vario titolo: dall'affiancamento al colloquio genitori/insegnanti alla progettazione di percorsi volti ad una corretta interculturalità.

L'attività del MLC è indispensabile in qualsiasi altro servizio che può entrare in contatto con l'utente di nazionalità diversa, come ad esempio Centro antiviolenza, Centro di accoglienza straordinaria, progetto SAI, Casa famiglia, Casa circondariale al fine di facilitare la comunicazione e l'informazione.

Al link www.leavingviolence.it/mediatrici-culturali/ è disponibile la prima lista italiana di mediatri culturali formate sulla violenza e sulla metodologia di supporto dei centri antiviolenza delle rete D.i.Re.

Si tratta di un nuovo strumento fornito da Leaving violence. Living safe, il progetto realizzato da D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, in partnership con UNHCR, l'Agenzia ONU per i rifugiati.

05

TRATTA E/O GRAVE SFRUTTAMENTO DI ESSERI UMANI



A cura di Cinzia Bragagnolo
e Gianfranco Della Valle

IL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLE VITTIME E DI CONTRASTO ALLE RETI CRIMINALI

Si può affermare che in Italia le scelte legislative di risposta al grande tema dello sfruttamento (e successivamente della tratta di esseri umani) siano state "indotte dal basso".

Il massiccio arrivo di prostitute straniere (soprattutto dall'est europeo e dall'Albania in particolare), agli inizi degli anni '90, in visibile stato di assoggettamento e vulnerabilità, aveva indotto molte organizzazioni del privato sociale, qualche ente pubblico e naturalmente le forze dell'ordine, a provare a mettere testa e mano ad un fenomeno che appariva sicuramente dai contorni torbidi.

Erano nate così **"le unità di strada"**, gruppi di volontari e operatori, che cercavano il contatto con le prostitute di strada. Questo elemento ha favorito la conoscenza del fenomeno ed ha permesso di rispondere a delle **richieste prima di ordine "primario"** (sanitarie, economiche e sociali) e successivamente di provare a dar seguito alla richiesta di aiuto di chi voleva "evadere" dalla costrizione e dalle violenze.

Con la nascita del Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (1996-97) si era costituito anche un **contenitore politico-tecnico** (anche con altri compiti) **dove incanalare idee e contributi provenienti appunto "dal basso"**.

La svolta legislativa fu l'approvazione del **Decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286** "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", con cui si inaugurava **l'articolo 18** (Soggiorno per motivi di protezione sociale). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.191 del 18 agosto 1998.

È CHIARA FIN DA SUBITO LA VOLONTÀ DI TUTELARE LA VITTIMA DEL REATO E ALLO STESSO TEMPO DI CONTRASTARE GLI AUTORI DEL REATO, ATTRAVERSO OPERAZIONI "MULTI-AGENZIA" CHE VEDONO IN UNA PRIMA FASE LE FORZE DELL'ORDINE E I SERVIZI SOCIALI (PUBBLICI E PRIVATI) COLLABORARE.

L'articolo 18 diventa lo strumento con cui proteggere la vittima (metterla in sicurezza), raccogliere la denuncia, iniziare le investigazioni e punire i colpevoli. Si basa su un meccanismo premiale, ovvero quello del titolo di soggiorno (rinnovabile complessivamente fino a 18 mesi).

ART. 18 D.Lgs. 286/98

Soggiorno per motivi di protezione sociale

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

1999

↓

2000

↓

2003

Nel corso del **1999** il Dipartimento Pari Opportunità pubblica il primo Bando per l'assistenza alle vittime di tratta in relazione all'art.18 - esso sarà aggiudicato e diventerà operativo nel **maggio 2000**.

Inizia così da quel giorno il sistema dei bandi e dei progetti, che seppure con alcune variazioni, è ancora oggi in vigore, dopo quasi 20 anni.

Nel **luglio 2000** il Dipartimento Pari Opportunità, proprio al fine di favorire il sistema di referral e la collaborazione tra progetti anti-tratta e altre agenzie, istituisce il Numero Verde Antitratta con una postazione centrale e 14 postazioni periferiche.

A livello internazionale vale la pena ricordare la sottoscrizione a Palermo nel **dicembre 2000** del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (ratificato in Italia con la legge 16 marzo 2006 n.146).

Si tratta di una codificazione del reato di tratta di esseri umani e dei suoi molteplici meccanismi di sfruttamento.

L'**11 agosto 2003** viene quindi approvata la Legge n.228 "Misure contro la tratta di persone", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.195 del 23 agosto 2003, la quale con l'articolo 13 estende il lavoro del sistema anti-tratta a nuove tipologie di sfruttamento (quindi non solo prostituzione ma anche all'accattonaggio forzato, al lavoro forzato, alle economie illegali forzate) e ai reati appunto di tratta e di riduzione in schiavitù. Inoltre, introduce il principio della tutela della vittima di questi reati attraverso un periodo di riflessione prima di avviare un percorso di tipo giudiziario.

ART. 13. L. 228/03

(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Da allora (il primo bando articolo 13 sarà pubblicato nel 2006) il Dipartimento pubblicherà, fino al 2016 bandi (o proroghe ad essi) per progetti articolo 18 e articolo 13 che costituiranno l'ossatura del sistema anti-tratta italiano.

2007

↓

2016

↓

2017

↓

2021

↓

2022

Nel **luglio 2007**, la postazione del Numero Verde diventa unica e Nazionale e viene affidata al Comune di Venezia (unico ente pubblico che ha istituito uno specifico servizio anti tratta, già a partire dal 1995, all'interno della sua organizzazione).

Il **26 febbraio 2016** l'Italia approva il "Piano d'Azione Nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2016-2018" e attraverso il DPCM 16 maggio 2016 "unifica i bandi" (e le risorse) articolo 18 e articolo 13 dando vita ai progetti "Bando Unico" che entreranno in vigore il 1 settembre 2016 (con una durata di 15 mesi).

Il **29 ottobre 2016** è varata la legge 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" - chiamata comunemente legge sul caporalato che mette mano ad un fenomeno emergente (se non altro nella diffusione nazionale e non regionalizzata) del grave sfruttamento lavorativo in ambito agricolo.

Il **1° dicembre 2017** diventano operativi i progetti anti-tratta del Bando 2 e il 1° marzo 2019 quelli relativi al Bando 3.

Dal **1° luglio 2021**, dopo due proroghe dovute all'emergenza COVID, sono diventati operativi i progetti relativi al Bando 4, che costituiscono l'attuale distribuzione sul territorio italiano, codificata da Bando. Si tratta di 21 progetti (quasi tutti riferiti ad una singola Regione) che coprono l'intero territorio nazionale.

Essi sono affidati ad un capofila (**Ente Proponente**) - oggi costituiti da 8 soggetti del Privato Sociale (cooperative) che gestiscono 9 progetti, 9 Regioni che gestiscono 10 progetti e 2 Comuni. Assieme a loro vi sono degli **enti attuatori** - circa 120 - (iscritti alla seconda sezione del Registro degli enti titolati a lavorare con soggetti immigrati nell'ambito della tratta) che svolgono azioni specifiche (accoglienza, inserimento lavorativo, contatto, formazione lavoro etc.). La rete dei soggetti si chiude poi con i **partners di progetto**, ovvero Enti Locali, Questure, Prefetture, ULSS, Direzioni Ispettive del Lavoro, Sindacati, Associazioni di Categoria e altri soggetti che contribuiscono in modo multi-agenzia e multi-disciplinare agli obiettivi di progetto.

Recentemente (**marzo 2022**) è iniziato l'iter di approvazione del nuovo Piano Nazionale Antitratta (2022-2025).

PROGETTO
 N.A.V.I.G.A.R.E.
 NETWORK
 ANTITRATTA VENETO
 INTERSEZIONI
 GOVERNANCE AZIONI
 REGIONALI

N.A.V.I.G.A.Re - Network Antitrattra Veneto Intersezioni Governance Azioni Regionali – è un progetto presentato in risposta al Bando 4/2021 pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità che vede come capofila la Regione del Veneto in partenariato progettuale e operativo con gli Enti Locali, le Aziende U.L.S.S., Gli ambiti sociali territoriali, le Università, le Autorità Giudiziarie e di Polizia, gli organi di vigilanza del lavoro e i soggetti del terzo settore del territorio Veneto.



Il progetto ha durata di 15 mesi (dal 01/07/2021 al 30/09/2022) e intende implementare il consolidamento di un sistema unico e integrato di emersione e assistenza delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, attivo 24h per 365 giorni all'anno, al fine di garantire l'accesso ai diritti alle persone che emergono nel territorio regionale, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro età, nazionalità, genere e tipologia di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio forzato, economie criminali forzate, matrimoni forzati).

Tale azione progettuale è in continuità con la precedente esperienza del progetto N.A.Ve. – Network Antitrattra per il Veneto, a capofila Comune di Venezia, che insisteva sul medesimo territorio. L'ambito geografico di riferimento è quello della Regione Veneto.

Il sistema vuole garantire assistenza alle persone vittime di tratta e/o di grave sfruttamento e contribuire, con un approccio multiagenzia, a contrastare le organizzazioni criminali dedite a tali reati.

Le azioni del progetto prevedono il contatto con le popolazioni a rischio, la valutazione delle potenziali vittime, la pronta e prima assistenza delle vittime e l'inclusione sociale dei beneficiari attraverso servizi del territorio o programmi di protezione sociale.

La metodologia adottata, trasversalmente alle diverse azioni, è quella del lavoro multiagenzia, multidisciplinare e multidimensionale, orientato alla tutela dei diritti umani e all'empowerment dei soggetti beneficiari.

Sul versante della fuoriuscita dalla condizione di sfruttamento e dell'inclusione sociale, il progetto garantisce la possibilità di strutturare percorsi educativi individualizzati volti all'inclusione socio-lavorativa delle persone vittime di tratta e/o grave sfruttamento. Ciò avviene sia attraverso l'inserimento in strutture protette del territorio accreditate presso il ministero del Lavoro, sia predisponendo percorsi territoriali di accompagnamento socio-educativo mirati al raggiungimento di specifici obiettivi, concordati con il/la beneficiario/a.

Tra questi vi sono la tutela della salute, l'alfabetizzazione, la formazione digitale e professionale, la socializzazione con la comunità locale, l'inserimento nel mondo del lavoro, l'autonomia abitativa, la regolarizzazione e la tutela legale e il supporto psicologico.

Il raggiungimento degli obiettivi sarà garantito dall'apporto delle equipe di progetto, composto da diverse figure professionali con competenze in ambito sociale, educativo, psicologico, socio-legale, nella mediazione transculturale e nei diritti umani.

Il coordinamento operativo e progettuale è in capo alla Regione del Veneto attraverso uno staff di progetto che periodicamente valuta l'andamento del progetto e i risultati raggiunti con Ats con cui è stata condivisa la co-progettazione.

RISULTATI ATTESI

- L'organizzazione progettuale sopra esposta garantirà:
- 1) il contatto e la valutazione complessivamente di 2.500 persone tra la popolazione a rischio di grave sfruttamento in vari ambiti o potenziali vittime, di cui 1000 tra di i richiedenti e/o titolari protezione internazionale;
 - 2) la pronta assistenza e la presa in carico finalizzata alla valutazione dei bisogni della persona, alla valutazioni degli indicatori di tratta, nonché alla tutela dei diritti fondamentali e all'orientamento ai servizi di 400 persone;
 - 3) l'implementazione del Programma Unico di assistenza e integrazione sociale per 148 persone vittime di tratta e sfruttamento;
 - 4) il collegamento finalizzato alla presa in carico da parte dei sistemi di confine (Protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, violenza di genere, servizi sociali e socio-sanitari territoriali) per 35 persone;
 - 5) l'inclusione attiva di 60 persone beneficiare di programma di protezione sociale N.A.V.I.G.A.Re, la cui cantierabilità è immediata e promuove l'inclusione socio-lavorativa delle persone che scelgono di intraprendere un percorso di inclusione attraverso uno o più dei dispositivi del progetto: alfabetizzazione linguistica, formazione professionale, socializzazione con la comunità locale, inserimento nel mondo del lavoro, inserimento in idonee strutture protette del territorio, autonomia abitativa, regolarizzazione, tutela socio legale. Promuove l'azione di orientamento e il sistema di referral volto alla definizione dello status in collaborazione con le Commissioni Territoriali e le sezioni specializzate dei Tribunali.

MODALITÀ DI RACCORDO CON LA
 PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il progetto N.A.V.I.G.A.Re., per la sua portata regionale, si inserisce pienamente nelle linee strategiche della programmazione regionale, con particolare riferimento al contrasto alla povertà, all'inclusione sociale (DGR 1504/2018 e s.m.i. - Piano regionale per il contrasto alla povertà) e promuove il rapporto sinergico con le altre aree di intervento proprie della Regione, in particolare quelle afferenti all'area sanitaria, del lavoro, delle politiche internazionali, del contrasto alla violenza di genere e della tutela dei minori.

AZIONI DI SISTEMA

Le azioni di sistema sono dei Progetti pilota finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento innovativo su specifiche tipologie di soggetti vittime della tratta degli esseri umani.

Nel corso dei 15 mesi di progettualità il progetto N.A.V.I.G.A.Re intende sperimentare le seguenti azioni:

1) “Modelli di intervento innovativo per la presa in carico (territoriale) di persone vittime di grave sfruttamento lavorativo o in condizione di vulnerabilità”.

Ad oggi, a fronte di una straordinaria esperienza nel contrasto alle organizzazioni criminali finalizzate alla tratta con scopo di sfruttamento sessuale e in alcune buone prassi di intervento multi-agenzia a tutela dei diritti umani delle vittime, principalmente nel settore dello sfruttamento del lavoro, si registra la perdurante mancanza di politiche moderne, armoniche, attive, facilmente replicabili nel contesto nazionale che utilizzino, modellizzandoli ad hoc, risorse umane e progettualità già presenti sui territori.

Questa azione di sistema intende dare risposta in modo fattivo alla crescente richiesta di aiuto da parte di persone gravemente sfruttate in ambito lavorativo, con particolare attenzione al settore agricolo, in possesso di profili di regolarizzazione diversificati e non sempre adeguati ad una permanenza regolare sul territorio nazionale, situazione che li rende esposti ad una stratificazione di sfruttamento e vulnerabilità.

Molte delle persone che hanno approcciato i nostri uffici vivono un pericolo attuale, legato alla vulnerabilità economica e sanitaria e sono spinte ad accettare condizioni lavorative estreme, dove ogni passaggio legato al processo amministrativo di rilascio di un permesso di soggiorno, o al rinnovo di permesso di soggiorno diventa elemento di ricatto da parte del datore di lavoro.

La collaborazione tra il progetto N.A.V.I.G.A. Re e il progetto FVG contro la tratta avrà per oggetto le attività di rilievo sovra-regionale rientranti nell'azione di sistema dal titolo:

Strutturazione di misure di intervento sperimentali dedicate alla presa in carico in prima e pronta accoglienza per persone vittime di grave sfruttamento lavorativo, o in condizione di vulnerabilità.

Assistenza alle vittime di grave sfruttamento lavorativo indipendentemente dalla condizione di regolarità di presenza sul territorio italiano.

- Emersione e identificazione. L'Ente capofila e gli enti attuatori dei progetti forniranno personale esperto per le attività di emersione e identificazione delle vittime, anche attraverso

l'orientamento socio-legale e l'invio alla tutela legale.

- Attività sperimentale congiunte delle prese in carico, tra C.A.S. sperimentale e enti

2) Start up “laboratori di idee e innovazione”

Sviluppo di attività imprenditoriali “laboratori di idee e innovazione” un primo step verso la costruzione di una piattaforma di laboratori urbani che attraverso la filosofia della seconda chance, da un’opportunità a persone in difficoltà, in particolar modo a donne vittime di violenza e tratta, che oltre ad imparare un mestiere avviano un concreto percorso di riavvicinamento al mondo del lavoro.

Si prevede la creazione di un brand di progetto, In collaborazione con soggetti già appartenenti alla rete, ed eventualmente con gli empori della solidarietà. L'idea alla base di questa azione è quella di avviare un processo virtuoso che, da un lato, rafforzi la comunicazione e la promozione del progetto e, dall'altro, contribuisca alla diffusione di modelli di economia circolare sostenibile che attraverso il motto “non occorre produrre altro, è possibile rigenerare quello che già c'è”, favorisca percorsi di formazione e riqualificazione professionale in attività ecosostenibili, garantendo al contempo l'empowerment dei beneficiari del progetto.

Questi prodotti saranno chiaramente identificabili perchè si attribuirà loro un brand del progetto; nasceranno da una logica del riuso e, non meno importante, saranno realizzati dai beneficiari del progetto mediante il riconoscimento di borse lavoro o tirocini.

Sarebbe estremamente significativo, in una logica del recupero anche dei luoghi, poter realizzare queste attività laboratoriali all'interno di alcuni spazi dedicati alle progettualità in località simboliche (beni confiscati alle mafie), rafforzandone quindi il ruolo di luoghi della comunità, incubatori di innovazione, promuovendo quindi l'integrazione e l'empowerment dei beneficiari del progetto N.A.V.I.G.A.Re ma, più in generale, le esperienze di welfare generativo e di comunità che ben si sposa con la mission del progetto N.A.V.I.G.A.Re .

3) Azioni di sistema e progetti pilota per favorire la definizione di interventi appropriati rivolti alle vittime di tratta è grave sfruttamento, compresi i minori stranieri non accompagnati

Nell'Avviso 3/2018 attraverso il progetto pilota INSIDE OUT, che ha visto la sinergia tra il Progetto N.A.Ve - Network Antitratta per il Veneto, e il Progetto Fuori Tratta per la Campania abbiamo avuto modo di sviluppare un'azione di sistema che mirava a fare emergere ed esplorare il fenomeno dei minorenni e neomaggiorenni stranieri non accompagnati autori di reato e al contempo potenziali vittime di tratta a scopo di sfruttamento nelle attività criminali forzate.

Questa tipologia di sfruttamento, infatti, vede coinvolto un segmento dei migranti provenienti dai flussi migratori misti. Molto spesso si tratta di ragazzi e ragazze, spesso reclutati dalle reti criminali che hanno commesso reati durante la minore età e per questo sono stati inseriti nel circuito penale (ristretti presso gli Istituti penali per i minorenni o in carico ai Centri per la Giustizia Minorile attraverso forme alternative).

Con l'Azione INSIDE-OUT si è sentita, inoltre, l'esigenza di colmare la carenza di attenzione prestata sia dai giuristi che dagli altri soggetti

preposti, compreso il sociale (pubblico e privato), in merito alla richiesta di protezione internazionale (per minori e neomaggiorenni ristretti) e all'istituto di cui al comma 6 dell'art. 18, T.U. sull'Immigrazione che se attuato adeguatamente, contribuisce concretamente all'attività di prevenzione della ri-vittimizzazione di questo target fortemente esposto.

Nel corso di questo bandi si intende promuovere la costruzione di un meccanismo di referral di potenziali vittime di tratta tra gli autori di reato attraverso lo sviluppo o il consolidamento del lavoro multi agenzia con:

- Centri per la Giustizia Minorile, nelle articolazioni di USSM Servizio Sociale per i Minorenni e IPM Istituti Penali per i Minorenni;
- Servizi Sociali per la Tutela Minori, in particolare minori stranieri non accompagnati, presso gli Enti Locali o Aziende Socio sanitarie dei territori;
- Strutture educative residenziali minori accreditate al sistema di giustizia minorile e tratta;
- Strutture educative residenziali minori non accompagnati;
- Uffici del Pubblico tutore dei minori e avvocati.

MODALITÀ DI RACCORDO CON IL NUMERO VERDE NAZIONALE ANTITRATTA

La Regione del Veneto dal 15 giugno 2021 ha assunto la gestione operativa del Numero Verde Nazionale in aiuto alle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il progetto N.A.V.I.G.A.Re è uno dei 21 progetti antitratta italiani finanziati dal DPO che recepisce quanto previsto dal DPCM 16 maggio 2016 .

Il Numero Verde promuove la costruzione del sistema di referral nazionale, nonché contribuisce a strutturare un osservatorio dei fenomeni a livello nazionale e a definire procedure operative volte a garantire assistenza e tutela alle vittime di tratta.

Il progetto fa propria la mission di diffusione del Numero Verde quale strumento privilegiato di informazione sul fenomeno e di accesso al sistema degli interventi di assistenza.

06

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI



a cura della dott.ssa Laura Bortot, assistente sociale
del Consultorio Familiare di Belluno - ULSS 1 DOLOMITI

Piano di comunicazione attiva, in termini di prevenzione, sul tema delle Mutilazioni Genitali Femminili promosso dalla Regione Veneto, valido per tutte le AULSS del territorio

SINTESI DEFINIZIONI E CONSEGUENZE

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono considerate pratiche di Mutilazione Genitale Femminile **tutte quelle procedure che riguardano la parziale o totale rimozione dei genitali esterni**, nonché le lesioni e/o le modificazioni eseguite sugli organi genitali femminili per motivi tradizionali o comunque non terapeutici.

LE PRATICHE DI MGF SONO PREVALEMENTEMENTE DIFFUSE IN ALCUNE AREE GEOGRAFICHE:

AFRICA

Sudan, Nigeria, Kenya, Mali, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Mozambico, Egitto, Etiopia, Somalia, Eritrea, Gibuti;

MEDIO ORIENTE

Yemen, Arabia Saudita, Iraq, Giordania, Siria, Algeria del sud;

ASIA

Indonesia, Malesia, parte del Golfo Persico.

Tuttavia il fenomeno risulta dinamico:

- sia dal punto di vista della presenza in Paesi di norma non a tradizione escissoria per effetti delle migrazioni, come ad esempio nelle comunità d'immigrati in Europa, Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda;
- sia perché in crescita in alcune zone e in diminuzione in altre.

Ecco perché le MGF possono configurarsi come un problema globale, per cui nessun luogo può essere veramente esente.

Fondamentale inoltre è sottolineare come la pratica **non sia prescritta da alcuna religione**, rompendo lo stereotipo che si tratti di un fenomeno caratteristico di un credo. Si tratta infatti di un forte legame con appartenenze culturali che toccano trasversalmente comunità islamiche, cristiane, animiste ed ebraiche in diversi luoghi.

SONO INDIVIDUATI 4 TIPI DI PRATICHE DI MGF:

- Tipo I:** escissione del prepuzio con o senza escissione di una parte o di tutta la clitoride (clitoridectomia).
Tipo Ia: rimozione solo del prepuzio.
Tipo Ib: rimozione della clitoride con il prepuzio.
- Tipo II:** escissione della clitoride con totale o parziale escissione delle piccole labbra, con o senza escissione delle grandi labbra (escissione).
Tipo IIa: rimozione solo delle piccole labbra.
Tipo IIb: rimozione parziale o totale della clitoride e delle piccole labbra.
Tipo IIc: rimozione parziale o totale della clitoride, delle piccole labbra e delle grandi labbra.
- Tipo III:** escissione di una parte o di tutti i genitali esterni e restringimento dell'orifizio vaginale, con o senza escissione della clitoride (infibulazione).
Tipo IIIa: rimozione e apposizione delle piccole labbra.
Tipo IIIb: rimozione e apposizione delle grandi labbra.
- Tipo IV:** tutti gli altri interventi praticati sugli organi genitali femminili a fini non terapeutici; comprende punture, perforazioni o incisioni del clitoride o delle labbra; allungamento per trazione del clitoride o delle labbra; cauterizzazione mediante bruciatura del clitoride e del tessuto circostante; abrasione del tessuto intorno all'orifizio vaginale o incisione della vagina; introduzione in vagina di sostanze corrosive o vegetali allo scopo di provocare sanguinamento o restringimenti della vagina stessa.

CONSEGUENZE DELLE PRATICHE MGF

Le pratiche di MGF hanno delle ripercussioni nelle bambine e donne, non solo al momento della pratica, ma anche oltre nel tempo. Vi sono infatti delle complicazioni immediate, a breve e a lungo termine, che possono dipendere dall'età della bambina, ragazza, donna e dal relativo stato di salute; dalle condizioni igieniche nelle quali la pratica viene effettuata, le modalità con le quali la stessa è esercitata, nonché la quantità di tessuto asportato.

COMPLICANZE IMMEDIATE:

- shock emorragico: la più frequente e può portare anche alla morte;
- shock neurogeno;
- infezioni alla ferita e/o vie urinarie;
- dolori e bruciori durante la minzione;
- dolori intensi/lesioni/traumi alle aree limitrofe all'intervento;
- ritenzione urinaria;
- febbre;
- infezioni da tetano, HIV, altri virus;
- setticemia;
- anemia.

COMPLICANZE A MEDIO/LUNGO TERMINE:

- disturbi mestruali, quali la dismenorrea;
- difficoltà sessuali, quali la dispareunia (rapporti sessuali dolorosi);
- ematocolpo ed ematometra (ristagno di sangue nella vagina e nell'utero);
- fistole vescico-vaginali o fistole retto-vaginali, con conseguente incontinenza;
- cistiti e uretriti ricorrenti;
- difficoltà nella minzione (nelle bambine/donne infibulate l'urina esce goccia a goccia);
- malattia infiammatoria pelvica (PID) e sterilità;
- infezione pelvica cronica;
- vaginiti croniche e ricorrenti;
- cisti da ritenzione, sebacee;
- cicatrici con formazioni di cheloidi o indurimento del tessuto vaginale;
- ascessi vulvari.

TRAUMA PSICOLOGICO:

Trasversale a tutte le bambine e donne sottoposte a tale pratica e si può manifestare in forme lievi o traumatiche, anche in forma di **disturbo post-traumatico da stress**, in diversi modi, o riattivato da altre esperienze. Molte donne hanno difficoltà ad esprimere i loro vissuti e non collegano che certi disturbi siano legati alla mutilazione subita, credendo si tratti di dolori/infezioni/problemi naturali, oppure si **vergognano a parlarne** per timore di essere giudicate, studiate o escluse dalla propria comunità.

Affinché il trauma venga riconosciuto, sia esso di lieve, moderata o elevata intensità necessita di un approccio alla donna attento, sensibile e professionale.

Si ricordi infine che difficoltà particolari possono insorgere anche durante il parto.

“Per riuscire a eliminare l'infibulazione è necessario conoscere le radici, indagare l'aspetto sociale e culturale, approfondire il significato, conoscere il concetto di vita di chi la pratica e l'essenza dei suoi valori per esaltare quelli positivi. Solo così riusciremo a trovare la strada giusta e i mezzi efficaci per la sua eradicazione. Da medico ritengo che senza questo studio profondo sarebbe come cercare di estirpare chirurgicamente un cancro senza prima conoscerne la biologia e la dinamica d'evoluzione.”

Abdulkadir Omar Hussen
Ferite per sempre.
Le mutilazioni genitali femminili
E la proposta del rito simbolico alternativo

SINTESI DISPOSIZIONE LEGISLATIVA IN ITALIA IN MATERIA DI MGF

Il corpus legislativo e l'ordinamento giuridico italiano hanno voluto dare evidenza e rilevanza alla tematica delle MGF attraverso l'apposita **legge n. 7 del 9 gennaio 2006: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.**

La legge trova la sua cornice più ampia all'interno di una dimensione di condanna internazionale delle MGF, nel rispetto della tutela dei diritti umani, della donna e del bambino.



La legge italiana infatti affonda le sue radici nelle convenzioni internazionali:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948);
- convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984);
- convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) Ratificata in Italia con Legge 176/91;
- convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) e protocolli aggiuntivi;
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000);
- convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1989);
- convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (2011)

La legge 7 non introduce disposizioni concernenti la concessione dello status di rifugiato per le donne che fuggono dal proprio Paese per sottrarre se stesse e le figlie alle Mutilazioni Genitali Femminili anche se l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati ha introdotto la possibilità di considerare le MGF quale motivo per richiedere la protezione internazionale.



PREVENIRE



CONTRASTARE



REPRIMERE

Le finalità citate nell'art. 1, ovvero quelle di **PREVENIRE, CONTRASTARE, REPRIMERE le pratiche di MGF** in quanto violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine, affondano le basi nella Costituzione:

- **ARTICOLO 2:**
Riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo;
- **ARTICOLO 3:**
Parità dei cittadini e rimozione degli ostacoli da parte della Repubblica;
- **ARTICOLO 32:**
Diritto alla salute

ed anche nella Dichiarazione e nel Programma d'azione della IV conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne (Conferenza di Pechino 1995).

Per tutte le specifiche si rimanda alla lettura integrale del testo di legge

L'**articolo 2** prevede che accanto alla promozione delle attività dirette di prevenzione e assistenza alle vittime di MGF, con finalità di eliminazione di tale pratica, vi sia anche un coordinamento delle stesse, effettuato da una pluralità di attori: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno; Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni.

La legge riconosce come necessario un cambiamento culturale nell'approccio alla tematica che non può prescindere dalla necessità, ricordata nell'**articolo 3**, di campagne informative di sensibilizzazione, con monitoraggio degli esiti, che vedano la compartecipazione sia delle strutture sanitarie, sia dei settori del volontariato e del no-profit, oltre che le comunità di immigrati da Paesi a tradizione escissoria. Prevede inoltre l'aggiornamento del corpo insegnante attraverso l'utilizzo di mediatori culturali anche con i genitori degli studenti; corsi di informazione alle donne infibulate.

Riconosce altresì all'**articolo 4** la necessità di una **formazione specifica del personale sanitario**, attraverso l'elaborazione di Linee Guida con indicazioni rispetto alla prevenzione, all'assistenza, alla riabilitazione di donne e bambine, anche già sottoposte a MGF.

La legge all'**articolo 6** introduce il **reato specifico di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, integrando nel codice penale l'**articolo 583 bis** che prevede un **incremento delle pene** se la pratica MGF è stata effettuata a danno di minore o per fini di lucro. Inoltre prevede che se l'atto viene commesso dal genitore vi sia la decadenza dalle responsabilità genitoriali, o nel caso di tutore l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno. L'articolo fa riferimento a chiunque (quindi non solo alcune categorie), in assenza di esigenze terapeutiche cagioni MGF per le quali derivi una malattia non solo nel corpo, ma viene contemplato anche nella mente, anche di lieve entità, possa venir punito con la reclusione.

Altro aspetto significativo introdotto con l'**art. 583 bis** c.p. riguarda l'applicabilità dello stesso anche quando il fatto di MGF sia commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, o se la pratica MGF sia stata esercitata ai danni di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

L'**articolo 583** ter c. p., qualora la pratica di MGF sia stata effettuata da un esercente la professione sanitaria, introduce una pena accessoria di interdizione alla professione medica da 3 a 10 anni.



CORNICE GIURIDICA ITALIANA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO



A cura della avv.ta Claudia Alpagotti e del Centro Veneto Progetti Donna

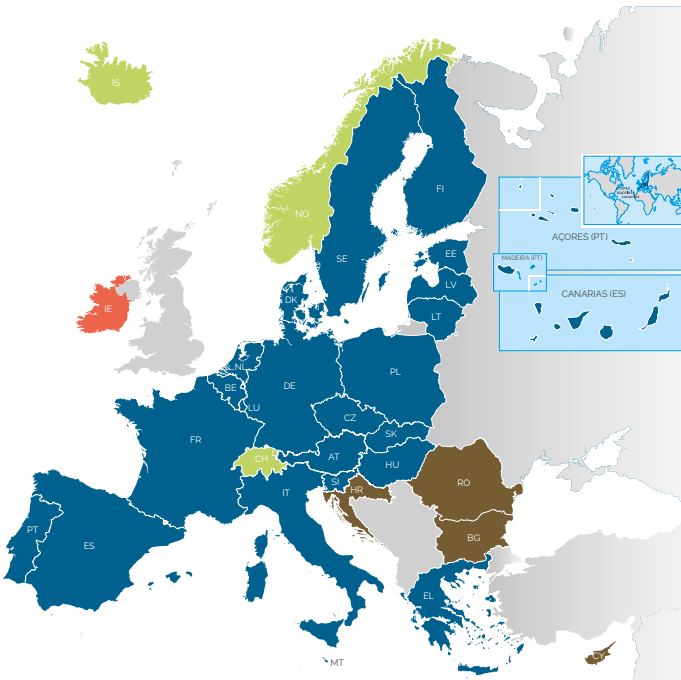
di Claudia Alpagotti

LA NORMATIVA
RIGUARDANTE IL TEMA
DELL'IMMIGRAZIONE
E DELL'ASILO FA
RIFERIMENTO A:

- Costituzione della Repubblica Italiana (art. 10 Cost.);
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione) e successive modifiche;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento di Attuazione-R. A.).

LO SPAZIO SCHENGEN

- Stati dell'UE che aderiscono allo spazio Schengen
- Stati dell'UE che non aderiscono allo spazio Schengen
- Stati che non fanno parte dell'UE, ma che aderiscono allo spazio Schengen
- Stato membro dell'UE al di fuori dello spazio Schengen



VISTO DI
INGRESSO

Il visto di ingresso è l'autorizzazione ad entrare in Italia (artt. 4 T.U. Immigrazione - artt. 5, 6, 6 bis D.P.R. 31.8.1999 N. 394- R.A.) e viene rilasciato dall'Ambasciata italiana o Consolati Italiani nel Paese di origine; gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, rispettivamente per durata non superiore a 10 e 5 giorni, per casi di assoluta necessità (art. 5, c. 1, R.A.).

Esistono diverse tipologie di visto e durata (Codice dei visti - Reg- CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010).

- **Visti Schengen Uniformi (VSU)**, visti previsti per transito aeroportuale (tipo A) o soggiorni di breve durata, o di viaggio (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi;
- **Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL)**, validi solo per lo Stato Schengen la cui rappresentanza abbia rilasciato il visto; deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa solo per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali;
- **Visti per Soggiorni di Lunga Durata o «Nazionali» (VN)**, validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto.

AT	Austria	IS	Islanda
BE	Belgio	IT	Italia
BG	Bulgaria	LI	Liechtenstein
CH	Svizzera	LT	Lituania
CY	Cipro	LU	Lussemburgo
CZ	Repubblica ceca	LV	Lettonia
DE	Germania	MT	Malta
DK	Danimarca	NL	Paesi Bassi
EE	Estonia	NO	Norvegia
EL	Grecia	PL	Polonia
ES	Spagna	PT	Portogallo
FI	Finlandia	RO	Romania
FR	Francia	SE	Svezia
HR	Croazia	SI	Slovenia
HU	Ungheria	SK	Slovacchia
IE	Irlanda		

TIPOLOGIE DI VISTO DI INGRESSO
(corrispondenti ai diversi motivi di ingresso - decreto Ministero
Affari Esteri 12.7.2000)

- **ADOZIONE**
- **AFFARI:** consente l'ingresso in Italia per un soggiorno di breve durata allo straniero che intende viaggiare per finalità economico/commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali nell'ambito di contratti commerciali o di cooperazione industriale.
- **CURE MEDICHE:** consente l'ingresso ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
- **DIPLOMATICO:** consente l'ingresso in Italia ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico - consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
- **FAMILIARE AL SEGUITO:** consente l'ingresso ai fini di soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato allo straniero che intenda fare ingresso in Italia al seguito di un familiare cittadino italiano o di un Paese dell'Unione Europea, ovvero di un Paese aderente all'accordo sullo spazio economico europeo (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o al seguito di un familiare straniero di cittadinanza diversa da quelle predette, secondo l'art. 29 del T.U. È prevista la stessa procedura istituita per il ricongiungimento familiare.
- **RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE:** consente l'ingresso in Italia ai fini di soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri che intendono ricongiungersi con familiare residente in Italia: italiano, di un Paese dell'Unione Europea o cittadino extraeuropeo regolarmente soggiornante in Italia e titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi familiari o religiosi. Il nulla osta per il rilascio di questo visto è di competenza dello Sportello Unico per la Prefettura (artt. 28 e ss. T.U. Immigrazione).
- **GARA SPORTIVA**
- **INVITO**
- **LAVORO AUTONOMO:** il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia ai fini di un soggiorno di breve o lungo periodo, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato (art. 26 del T.U.). Il rilascio del visto per lavoro autonomo è consentito solo nei limiti numerici di volta in volta indicati dal Decreto Flussi.
- **LAVORO SUBORDINATO:** il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato. Il visto viene rilasciato in base alla procedura del Decreto Flussi.
- **MISSIONE**
- **MOTIVI RELIGIOSI**
- **REINGRESSO**
- **RESIDENZA ELETTIVA**
- **STUDIO RICERCA:** consente l'ingresso in Italia ai fini di soggiorno di breve o lunga durata ma a tempo determinato:
 - allo straniero maggiore di 14 anni che intenda seguire corsi superiori di studio;
 - allo straniero assegnatario di borse di studio;
 - allo straniero che intenda seguire corsi universitari.
- **REQUISITI:** documentate garanzie circa il corso di studio; polizza assicurativa per le cure mediche; adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento.
- **TRANSITO** aeroportuale, transito, trasporto
- **TURISMO E VACANZE-LAVORO** consente l'ingresso per breve durata, in Italia e negli altri Paesi aderenti allo spazio Schengen al cittadino straniero di circolare liberamente per motivi turistici.

I cittadini di paesi che **non hanno l'obbligo di visto di ingresso** per turismo possono:

- soggiornare in Italia solo per breve tempo (90 giorni) e non possono rimanere in Italia oltre quel periodo;
- se desiderano entrare in Italia per svolgere attività lavorativa, studiare o ricongiungersi con la famiglia devono chiedere un visto all'Ambasciata Italiana per motivi di lavoro, studio o famiglia.

L'espulsione è prevista nel caso di omessa dichiarazione di presenza oppure di omessa richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso, così come per la mancata richiesta di rinnovo entro 60 giorni.

I cittadini di paesi che **hanno l'obbligo di visto di ingresso** per turismo entrano in Italia con tale visto sul passaporto e hanno diritto di:

- rimanere in Italia solo 90 giorni se il visto è di breve durata;
- avere un permesso di soggiorno con lo stesso motivo del visto;
- ricongiungersi con la famiglia (solo dopo l'ottenimento del nulla-osta).

L'espulsione è prevista nel caso di omessa dichiarazione di presenza e omessa richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso, così come per la mancata richiesta di rinnovo entro 60 giorni.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente sito:

<https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx#BMQuestionario>



IL PERMESSO DI SOGGIORNO (art.5 T.U. immigrazione)

È l'autorizzazione a soggiornare in Italia e viene rilasciato dalla Questura (Ministero dell'Interno). Si differenziano in base alla durata tra permessi di breve periodo e di lungo periodo. Ogni permesso di soggiorno ha una motivazione specifica che ne definisce le caratteristiche peculiari.

① IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMO

- Il permesso di soggiorno per turismo è stato abrogato con D.L. n. 10 del 15.2.2007. È stata introdotta una Dichiarazione di presenza da inoltrare all'autorità di pubblica sicurezza in frontiera o, entro 8 giorni dall'ingresso, al Questore solo se si proviene da un Paese Schengen.
- Nel caso si provenga da un paese che non applica l'accordo Schengen l'adempimento è attestato mediante l'apposizione sul passaporto del timbro di ingresso da parte della Polizia di frontiera.

② IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER FAMIGLIA

(ART.28 E SS. TU IMMIGRAZIONE)

- Viene rilasciato a seguito di ingresso per motivi familiari o a seguito di conversione di permesso di soggiorno per lavoro o a seguito di coesione familiare. Questo tipo di permesso di soggiorno consente l'attività lavorativa, può essere convertito in altri permessi di soggiorno e consente il ricongiungimento familiare.
- Ha la durata relativa al permesso di soggiorno del familiare di cui si è a carico.

③ IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

- Lo straniero può ricevere uno specifico visto di ingresso e relativo permesso di soggiorno per cure mediche.
- La domanda può anche essere presentata da un familiare o chi ne fa le veci.
- Il D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020, ha modificato il comma 2, lett. d-bis, T.U. immigrazione, inserendo la nuova dicitura "gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie", quale situazione legittimante la richiesta al questore del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche valido per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Il titolo di soggiorno è utilizzabile solamente nel territorio nazionale ed è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute citate. La legge di conversione 173/2020 ha previsto per questa tipologia di permesso la conversione in permesso per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti".

④ IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO

- Le università promuovono l'accesso degli stranieri ai corsi universitari, tenendo conto delle quote stabilite annualmente per gli stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca. Per accedere ai corsi universitari è necessario essere in possesso di titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia oppure, se conseguito all'estero, equipollente.

⑤ IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

(ART.26 TU IMMIGRAZIONE- ART. 39 R.A)

Lo straniero può entrare in Italia per esercitare un'attività di lavoro autonomo, costituire società di capitali o di persone, accedere a cariche societarie e costituire società cooperative. La richiesta deve essere inoltrata al Consolato italiano del Paese di origine al quale va dimostrato:

- Di disporre dei mezzi finanziari adeguati per l'attività da svolgere.
- Di essere in possesso di un'attestazione dell'autorità competente emessa in data non inferiore ai 3 mesi nella quale si dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio della licenza richiesta.
- Di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
- La rappresentanza diplomatico-consolare entro 30 giorni, accertati i requisiti, rilascia allo straniero il visto e la certificazione del possesso dei requisiti

e ne dà comunicazione a Ministero dell'Interno, INPS e INAIL.

- Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il cittadino straniero deve chiedere il permesso di soggiorno alla Questura competente del territorio.
- Il permesso di soggiorno può avere durata biennale ed è rinnovabile. Se l'attività di lavoro autonomo non richiede alcuna autorizzazione lo stesso cittadino dovrà acquisire una attestazione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato o presso l'Ordine Professionale, sulla disponibilità economica necessaria all'esercizio dell'attività. Detta attestazione dovrà essere presentata in Questura anche tramite un procuratore; la Questura apporrà il suo nulla-osta se non esistono motivi ostativi all'ingresso del cittadino straniero.
- Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente l'esercizio del lavoro subordinato previa iscrizione nelle liste di collocamento o comunicazione del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

⑥ IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

(ART.5 C.3 BIS TU IMMIGRAZIONE)

- Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'art. 5 bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare;
- in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
- **ART. 22 C.11 T.U. IMMIGRAZIONE.**
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b.

PERMESSO DI SOGGIORNO RINNOVO

(ART. 5, C. 4, T.U. IMMIGRAZIONE)
FACOLTÀ (ART. 6, C. 1, T.U. IMMIGRAZIONE)

- Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della Provincia in cui dimora almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e le diverse condizioni previste dal T.U.. Fatti salvi i diversi termini previsti dal T.U. e dal R.A., il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.
- Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, di lavoro subordinato e lavoro autonomo può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro, ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

ALTRE TIPOLOGIE DI INGRESSO

(ART. 27 BIS, TER, QUATER, QUIENQUIES, SEXIES, T.U. IMMIGRAZIONE)

- ingresso e soggiorno per volontariato;
- ingresso e soggiorno per ricerca;
- ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE;
- ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra- societari;
- stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra- societario ICT rilasciato da altro Stato membro.



CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

D.L. 130/2020, convertito nella legge 173/2020, ha integrato l'art. 6 T.U. immigrazione, inserendo il comma 1 bis, che individua le tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti. Si tratta dei permessi di soggiorno:

- per protezione speciale (salvo in caso di diniego della protezione internazionale per essersi macchiato il richiedente di gravi reati di cui all'art. 10, comma 2, D.Lgs n. 251/2007, oppure che costituisca pericolo per la sicurezza nazionale i sensi dell'art. 12 D.Lgs. 251/2007 e nei casi di cui all'art. 16 D.Lgs. 251/2007);
- per calamità;
- per residenza elettiva (rilasciato in favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia);
- per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (tranne quando lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
- per attività sportiva;
- per attività artistica (in questa tipologia anche ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento);
- per motivi religiosi;
- per assistenza minori;
- per cure mediche di cui all'art. 19, comma 2, let. 2bis T.U. immigrazione , ossia per gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da grave patologia".

INGRESSO FUORI QUOTE

(ART. 27 T.U. IMMIGRAZIONE)

La regola generale fissata dall'art. 21 T.U. Immigrazione, secondo cui l'ingresso per ragioni di lavoro deve avvenire all'interno delle quote fissate dai decreti flussi, incontra un'importante eccezione nella disciplina degli «ingressi per lavoro in casi particolari» regolata dall'art. 27 T.U.. In particolare il primo comma contiene una dettagliata elencazione delle categorie dei lavoratori ai quali viene applicata la disciplina, sebbene a condizioni e procedure differenti, legate nondimeno da un comune denominatore rappresentato dalla maggiore flessibilità e celerità.

DECRETO FLUSSI

(ART. 3, C. 4, E ART. 21 T.U. IMMIGRAZIONE)

Il Decreto Flussi è il provvedimento (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che ogni anno stabilisce:

- il numero di cittadini stranieri che possono venire in Italia a lavorare (provenendo dal loro Paese d'origine). Il numero di quote è stabilito dal Governo;
- il numero di permessi di soggiorno per motivi di studio che possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro;
- il Decreto Flussi NON è una sanatoria.

Possono fare richiesta:

- i datori di lavoro italiani o stranieri che hanno un reddito sufficiente per assumere sia per lavoro domestico che subordinato (es. ditte individuali, società, cooperative ecc);
- gli studenti extracomunitari che sono in Italia con permesso di soggiorno valido per motivi di studio, tirocinio e/o formazione professionale e vogliono convertirlo in quello per lavoro subordinato o autonomo;
- gli stranieri in possesso di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso per lavoro subordinato, per lavoro subordinato domestico, per lavoro autonomo;
- gli stranieri già titolari di permesso per lavoro stagionale che vogliano convertirlo in lavoro subordinato;

Chi può essere assunto:

- i lavoratori extracomunitari che sono residenti all'estero e non hanno mai avuto espulsioni, segnalazioni o condanne in Italia;
- gli studenti stranieri che sono in Italia con un permesso di soggiorno valido per motivi di studio.

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE

(ART. 28 T.U. IMMIGRAZIONE)

- Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente Testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
- Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente Testo unico o del regolamento di attuazione.
- In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Ai fini dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, lo straniero regolarmente soggiornante nel nostro Paese deve possedere i seguenti requisiti:

- deve essere titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- deve avere la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici; nell'ipotesi di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà (art. 29, c. 3, lett. a);
- deve avere la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, determinato tenendo conto del reddito

annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere; per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (art. 29, c. 3, lett. b);

- deve essere titolare di assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura dei rischi sul territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne di cui si richiede il ricongiungimento ovvero l'iscrizione di questi al S.S.N. previo pagamento di un contributo (art. 29, c. 3, lett. b-bis);

SOGGETTI PASSIVI DEL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, c. 3, T.U. Immigrazione può chiedere il ricongiungimento:

- del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni;
- dei figli minori, anche del coniuge ovvero nati fuori dal matrimonio, purché non coniugati e con il consenso dell'altro genitore, se esistente;
- dei figli maggiorenni a carico, che, in ragione del loro stato di salute che ne comporti l'invalidità totale, non possano per ragioni oggettive provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita;
- dei genitori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero dei genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute;.

INGRESSO PER RICONGIUNGIMENTO AL FIGLIO MINORE

È altresì consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al c. 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore (art. 29, c. 5: **ricongiungimento c.d. a rovescio**). La disposizione non si applica nei casi di cui all'art. 4, c. 6, T.U., ossia quando il genitore ricongiungente sia stato espulso (salvo che abbia ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso) oppure si trovi nella condizione di dover essere stato segnalato ai fini del respingimento o della non ammissione.

AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO E ALLA PERMANENZA

- Il permesso per motivi familiari è rilasciato al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia, anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale a norma della legge italiana (art. 30, c. 1, lett. : c.d. ricongiungimento alla rovescia (art. 30...))
- il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psichico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio nazionale, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente T.U. (art. 31, c. 3, T.U.)

LA PROCEDURA

- Richiesta del nulla-osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione da parte del familiare in Italia.
- Richiesta con modalità informatiche del visto in Ambasciata Italiana da parte del familiare al paese.
- Rilascio del permesso di soggiorno in Questura al familiare che con il visto è giunto in Italia.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN AMBASCIATA

- Coniuge**: estratto dell'atto di matrimonio.
- Figli minori di 18 anni**: estratto dell'atto di nascita di ogni figlio con nomi dei genitori.
- Figli maggiori di 18 anni**: estratto dell'atto di nascita di ogni figlio con nomi dei genitori e certificato medico rilasciato dal medico nominato dall'ambasciata italiana.
- Genitori**: estratto dell'atto di nascita del richiedente con nomi dei genitori, documentazione rilasciata dall'autorità locale attestante la condizione economica valutata alla luce dei parametri locali e polizza sanitaria.

LA COESIONE FAMILIARE

(ART. 30, C. 1, LETT. C), T.U. IMMIGRAZIONE) RIGUARDA LE STESS E CATEGORIE DI FAMILIARI CON CUI SI PUÒ CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO, E SI PUÒ CHIEDERE SE IL FAMILIARE:

- È già presente in Italia.
- Ha avuto un permesso di soggiorno per motivi diversi dal soggiorno per famiglia e questo permesso di soggiorno non è scaduto da più di un anno.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO

(ART. 9 T.U.IMMIGRAZIONE)

È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- possesso almeno quinquennale (e di massima ininterrotto) di permesso di soggiorno in corso di validità;
- disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di domanda relativa ai familiari, di reddito sufficienteex art. 29 T.U.;
- disponibilità di alloggio idoneo;
- superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (test non richiesto nell'ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; non richiesto neppure allo straniero titolare di protezione internazionale).

ESCLUSIONI

Non possono chiedere il permesso di soggiorno per lungo periodo coloro che:

- Soggiornino per motivi di studio o di formazione professionale;
- Soggiornino a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o che hanno richiesto la protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione;
- I titolari di permesso di soggiorno di breve durata (tra i quali rientrano quelli per cure mediche);
- Gli stranieri che godono dello status giuridico previsto dalla Convenzione di Vienna in tema di relazioni diplomatiche, consolari, con organizzazioni internazionali universali ovvero per missioni speciali.

DIRITTI DEL TITOLARE

I titolari del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, oltre ai diritti previsti per gli stranieri che soggiornano in modo regolare sul territorio dello Stato, possono (art. 9, c. 12):

- a. entrare in Italia senza il visto e circolare liberamente sul territorio nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;
- b. svolgere lavoro autonomo o subordinato;
- c. fruire della assistenza sociale, sanitaria, scolastica, dell'accesso a beni e servizi pubblici (es. procedura per ottenere alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- d. partecipare alla vita pubblica locale.

MOTIVI OSTATIVI E REVOCA

Il permesso non viene concesso agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (art. 9, c. 4, T.U.)

Il permesso viene revocato ai sensi dell'art.9 c.7 T.U. per:

- a. acquisizione fraudolenta;
- b. espulsione;
- c. mancanza di condizioni di rilascio;
- d. assenza dal territorio dell'Unione per oltre dodici mesi consecutivi;
- e. conferimento del permesso di soggiorno da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea e assenza dall'Italia per oltre sei anni.

POSSIBILITÀ DI «REGOLARIZZAZIONE» PER I MINORI.

Minori accompagnati:

- inserimento sul permesso di soggiorno di almeno un genitore;
- richiesta di tutela al Tribunale Ordinario da parte di un adulto regolare in accordo con i genitori;
- richiesta di permesso di soggiorno al Tribunale dei Minori (art. 31 comma 3 Testo Unico).

Minori non accompagnati:

- Progetto di assistenza per almeno 2 anni, presenza in Italia dai 15 anni, parere positivo del Comitato per il rimpatrio.

POSSIBILITÀ DI «REGOLARIZZAZIONE» PER GLI ADULTI

- Sanatoria
- Decreto flussi
- Gravidanza (anche per i padri sposati o conviventi);
- Ricongiungimento o coesione familiare
- Richiesta di permesso di soggiorno al Tribunale dei Minori (art. 31 comma 3 Testo Unico)
- Protezione sociale (art. 18 Testo Unico)
- Richiesta di asilo politico o permesso di soggiorno per motivi umanitari.

I CITTADINI NEOCOMUNITARI

(D.LGS. N. 30/ 2007)

I PAESI DELLO SPAZIO SCHENGEN

I cittadini di questi paesi entrano liberamente in Italia e hanno diritto di:

- svolgere lavoro autonomo o subordinato;
- studiare;
- ricongiungersi con i familiari a carico senza alcun nulla-osta;
- rimanere in Italia anche se disoccupati.

L'espulsione è prevista solo se commettono reati.



LA CITTADINANZA ITALIANA

RIFERIMENTO NORMATIVO: LEGGE N. 91 DEL 5.2.1992

Il principio fondamentale su cui si basa la cittadinanza italiana è lo ius sanguinis (diritto di sangue) in virtù del quale la cittadinanza è acquisita di diritto per nascita dal genitore italiano.

1 ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA (COMUNE):

- per nascita da madre o padre italiani;
- riconoscimento di filiazione naturale;
- adozione;
- figlio minore di genitore che acquista la cittadinanza;
- nascita sul territorio italiano da genitori apolidi e ritrovato in condizioni di abbandono.

2 ACQUISTO TRAMITE DOMANDA (PREFETTURA):

- a. articolo 5 articolo 7, comma 1 L. 91/92
- b. articolo. 9 L. 91/92

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 9.1: La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 9bis: Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le

libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

Art. 9 ter: il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 130/2020, convertito in legge 173/2020, ha modificato ulteriormente l'art. 9 ter della legge n. 91/1992, fissando il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della legge n. 91/92 medesima, in 24 mesi, prorogabili fino al massimo di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda. Il comma 6, sempre del predetto art. 4 del D.L. 130/2020, stabilisce che i nuovi termini si applichino alle domande presentate dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ossia dal 20.12.2020). Il comma 7 ha invece abrogato il termine di 48 mesi che era stato introdotto dal D.L. 113/2018, convertito nella legge 132/2018, abrogato da decreto 2020 (art. 4 c.7)

Art. 10 bis: La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.



ASSISTENZA SANITARIA

ART. 34 TU IMMIGRAZIONE

OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER:

- stranieri regolarmente soggiornanti che lavorano o iscritti al collocamento;
- stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro, famiglia, asilo politico, affidamento, attesa adozione;

L'assistenza sanitaria è gratuita, ha natura dichiarativa e non costitutiva, si estende ai familiari a carico, prescinde dalla residenza, ha durata pari al permesso di soggiorno.

ISCRIZIONE VOLONTARIA:

- permesso di soggiorno per studio o religioso di durata non superiore a 3 mesi non compresi nell'elenco di quelli che necessitano di iscrizione obbligatoria;
- è a pagamento, si estende ai familiari a carico, ha validità pari all'anno solare, prescinde dalla residenza.

NON POSSONO ISCRIVERSI AL SSN:

- stranieri con permesso o visto turistico;
- stranieri con permesso per cure mediche.

GLI IRREGOLARI O CLANDESTINI POSSONO USUFRUIRE, COME PREVISTO DALL'ART.35 T.U. DI:

- cure ambulatoriali o ospedaliere urgenti o essenziali;
- interventi di medicina preventiva, gravidanza, salute del minore e vaccinazioni.

CODICE STP (STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI)

Se lo straniero è indigente può chiedere STP e le prestazioni sanitarie erogate sono gratuite o con ticket al pari del cittadino italiano, per i seguenti casi: Prestazioni sanitarie di primo livello; Urgenze; Gravidanza; Patologie esenti in quanto gravi patologie invalidanti.

IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Ai sensi del D.l. del 130/20

di Centro Veneto Progetti Donna

QUADRO NORMATIVO SUL DIRITTO DI ASILO

I riferimenti normativi del diritto di asilo sono:

- Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo (1948);
- Statuto UNHCR (1950);
- Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (28 luglio 1951);
- Protocollo di New York del 1967 relativo allo status di rifugiato.

Le fonti normative in Italia sono:

- Costituzione (nello specifico l'art. 10 comma 3);
- Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, ratificato L. 722/1954, n.722;
- Protocollo di New York del 1967, ratificato L.95/1970;
- Direttiva "qualifiche": 2011/95/UE, 13 dicembre 2011 (rifusione - 2004/83/CE) recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi non appartenenti all'UE, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione);
- D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuazione della «Direttiva qualifiche».

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Ai fini del decreto legislativo n. 251/07, art. 2 lett.a, si intende:

- lo status di rifugiato;
- lo status di protezione sussidiaria.

Definizione di rifugiato (Art. 1.A.2, CG 51 art 2 D.lgs 251/2007)

È rifugiato colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di detto Stato.

I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO SONO:

1) Essere fuori dal paese.

- ipotesi "normale": timore preesistente di persecuzione che determina la fuga dal Paese di origine;
- ipotesi particolare (rifugiato "sur place") si trova fuori dal Paese di origine e ha timore sopravvenuto di persecuzione nel caso di ritorno nel paese.

2) Fondato timore: attuale, ragionevolmente possibile e corroborato da elementi di riscontro.

3) Persecuzioni

- Nella Convenzione di Ginevra del 1951 non c'è una definizione di persecuzione ma troviamo:
- minaccia alla vita o alla libertà (artt. 31 e 33 CG 1951);
 - gravi violazioni di diritti umani fondamentali;
 - somma di diverse misure discriminatorie.

Nell'articolo 7 del D.Lgs. 251/2007, con atti di persecuzione si intendono i seguenti:

- atti di violenza fisica o psichica, la violenza sessuale;
- provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia/giudiziari, discriminatori;
- azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici;
- azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare (in determinate situazioni);
- atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Rispetto all'agente di persecuzione:

- Persecuzioni direttamente imputabili allo Stato o a soggetti assimilabili allo Stato (es. partiti o organizzazioni politiche che controllano un territorio).
- Persecuzioni imputabili a soggetti privati o gruppi sociali, se lo Stato non voglia o non sia in grado di offrire adeguata protezione.

4) Motivi di persecuzione possono essere:

- RAZZA
- RELIGIONE
- NAZIONALITÀ
- GRUPPO SOCIALE (caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condivisione di una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; - un'identità distinta nel paese di cui si tratta, perché è percepito come diverso della società circostante.)
Negli anni '80 vi è stato un riconoscimento del ruolo del "genere" sulla forma della persecuzione inflitta e sui motivi della persecuzione.

FORMA:

- > tratta;
- > violenza sessuale/schiavitù sessuale;
- > violenza legata alla dote, uccisioni d'onore;
- > matrimonio forzato, matrimonio precoce
- > violenza domestica/molestie sessuali
- > pianificazione familiare forzata
- > mutilazione genitale femminile/infanticidio femminile
- > punizione per trasgressione dei costumi sociali

MOTIVI:

- > orientamento sessuale
- > trasgressione di costumi sociali
- > trasgressione di norme religiose.

• OPINIONE POLITICA.

Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

5) Impossibilità / non volontà di avvalersi della protezione dello Stato: impossibilità oggettiva e soggettiva.

ART. 60 CONVENZIONE DI ISTANBUL GLI STATI FIRMATARI DEVONO ADOTTARE:

le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A(2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria, e che gli Stati adottino un'interpretazione sensibile al genere (gender-sensitive interpretation) per ciascuno dei motivi menzionati dalla Convenzione di Ginevra.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

I cittadini stranieri che non possiedono i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati ma nei confronti dei quali sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornassero nel Paese di origine correrebbero un rischio effettivo di subire un grave danno e non possono o, a causa di tale rischio, non vogliono avvalersi della protezione di detto paese, hanno diritto alla protezione sussidiaria.

Per danno grave si intende:

- condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
- minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Clausole di esclusione, previste dalla Convenzione di Ginevra (1951), troviamo:

Art. 1 D "Persone che già beneficiano di protezione o assistenza da parte delle Nazioni Unite";

Art. 1 F "Persone per le quali si abbiano serie ragioni di ritenere che:

- a) abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità;
- b) abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento e prima di esservi ammesse;
- c) si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite."

PROTEZIONE NAZIONALE

Per "protezione nazionale" si intendono le tipologie di protezione che possono essere riconosciute ad una persona che non presenta i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma che non può essere allontanata dal territorio nazionale in quanto le condizioni individuali o del Paese di origine non ne permettono il ritorno per "seri motivi" di carattere umanitario come ad esempio motivi di salute o di età, oppure vittime di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, vittime di carestie o disastri ambientali o naturali.

Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Legge 113/2018 (c.d. "Decreto Salvini"), il Decreto Legge 130/2020 (c.d. "Decreto Immigrazione"), poi convertito in legge (L. 173/2020) interviene nuovamente in materia cercando di colmare il vuoto normativo creato dall'abolizione della protezione umanitaria. Infatti, se da un lato il nuovo Decreto mantiene le tipologie di titoli di soggiorno precedentemente codificate dal Decreto Salvini (protezione speciale, cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile, casi speciali), dall'altro torna ad estendere l'ambito di protezione. Sebbene non reintroduca il permesso per motivi umanitari, di fatto ripristina la possibilità di concedere protezione per ragioni umanitarie tramite l'ampliamento delle situazioni che vietano il respingimento, l'espulsione o l'estradizione. Nel nuovo Decreto, infatti, questi sono vietati anche quando incompatibili con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tenendo in conto anche l'eventuale esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani, o quando vi sia un rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Inoltre, fra i motivi di persecuzione di cui al comma 1, viene aggiunta la persecuzione per motivi di identità di genere e orientamento sessuale.

Fra gli interventi normativi del D.L. 130/2020, inoltre, è sicuramente da segnalare l'ampliamento delle tipologie di permessi di soggiorno per cui è possibile la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che erano invece state escluse dal Decreto Salvini, come il permesso per protezione speciale, per cure mediche e per calamità.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER “PROTEZIONE SPECIALE” (ART. 19 COMMA 1.2 D.LGS. 286/1998)

“1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere **oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali**, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano **gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di **violazioni sistematiche e gravi di diritti umani**. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una **violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare**, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”

Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., viene rilasciato un permesso per protezione speciale che ha durata di 2 anni ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro.

PERMESSO PER “CURE MEDICHE” (ART.19.2 LETT D-BIS) D.LGS. 286/1998)

“Non è consentita l'espulsione (...) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il

Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.”

Questo permesso può essere rilasciato anche su istanza della stessa Commissione Territoriale (art. 32.3 Dlgs. 25/2008) ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro.

PERMESSO PER “CALAMITÀ” (ART. 20-BIS D.LGS. 286/1998)

Rilasciato “(...) quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”. Il permesso ha durata di 6 mesi, è rinnovabile fino a quando permangono le condizioni per le quali è stato rilasciato ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro.

PERMESSO PER “ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE” (ART.42-BIS D.LGS. 286/1998)

Rilasciato qualora il cittadino straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, cioè abbia esposto la propria vita ad un pericolo concreto per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l'ordine pubblico, per partecipare all'arresto di malfattori, per il progresso della scienza od in genere per il bene dell'umanità, o per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER “CASI SPECIALI”

Le seguenti tipologie di soggiorno vengono rilasciate con la dicitura “**casi speciali**”:

- **Tipologia transitoria** per le persone in attesa di rilascio di permesso per motivi umanitari al momento dell'entrata in vigore del Dl 113/2018. Il permesso ha validità di 2 anni ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro. Nel caso in cui questa conversione non avvenga, è la Commissione Territoriale a valutare se sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso per protezione speciale.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE EX ART. 18, D.LGS. 286/98

rilasciato dal Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il suo parere favorevole, nel corso di interventi dei servizi sociali o di operazioni di polizia o di indagini o di un procedimento penale per i reati di sfruttamento della prostituzione o di uno dei delitti indicati nell'art. 380 del codice di procedura penale, accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno di tali delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA EX ART. 18-BIS D.LGS. 286/98

Rilasciato dal Questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente o con il suo parere favorevole, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale per determinati delitti, oppure nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza, accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di un cittadino straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PARTICOLARE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO EX ART. 22 CO. 12 QUATER D.LGS. 286/98

Rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, al cittadino straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, nei casi di particolare sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, co. 12-bis d.lgs. 286/98, ovvero i casi in cui i lavoratori irregolarmente soggiornanti occupati siano in numero superiore a tre, o siano minori in età non lavorativa, o siano sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento previste al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DL 130/2020:

- l permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce nuovamente titolo per l'iscrizione anagrafica. Al richiedente asilo potrà essere rilasciata la carta d'identità, della durata di 3 anni e non valida per l'espatrio
- riduzione della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) che andrà da 180 a 90 giorni, prorogabili per altri 30 giorni per cittadini di paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi di rimpatrio.



MODIFICHE RIGUARDANTI IL SISTEMA DELL'ACCOGLIENZA

Il DL 130/2020 interviene nuovamente sul sistema di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale, operando modifiche rilevanti. Innanzitutto, cambia la denominazione del sistema di accoglienza gestito dal Ministero dell'Interno e ANCI da SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) a SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione).

Inoltre, torna ad aprire la possibilità di accedere al SAI per i **richiedenti asilo**, oltre ad ampliarne l'accesso alle persone titolari di permesso di soggiorno per **protezione speciale, per cure mediche ex art. 19.2 lett d-bis)** e alle persone **neomaggiorenni in prosiegua amministrativo**. In sintesi, le persone che attualmente possono accedere al SAI sono le seguenti:

- i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria);
- i minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile;
- i richiedenti asilo;
- i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale;
- neomaggiorenni stranieri affidati ai servizi sociali in prosiegua amministrativo;
- i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.

Il Servizio Centrale ha chiarito che verranno accolti nei progetti SAI i nuclei familiari dove uno dei membri della coppia sia titolare di protezione internazionali.

MINORI NON ACCOMPAGNATI

Durante la minore età: i Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) titolari di qualsiasi permesso di soggiorno (minore età, richiesta asilo, motivi umanitari, ecc.) o anche privi di permesso di soggiorno sono inseriti nei centri governativi di prima accoglienza per MSNA (c.d. "centri FAMI"), e successivamente nel SAI o, in mancanza di posti, in centri gestiti dai Comuni o in CAS per MSNA.

Al compimento dei 18 anni:

- per quanto riguarda coloro che non sono stati inseriti nel SAI durante la minore età e non sono in prosiegua amministrativo si applicano le stesse norme previste per gli adulti;
- per coloro che sono stati inseriti in SAI durante la minore età, il Servizio Centrale ha chiarito che "restano in accoglienza nello SAI i neo maggiorenni richiedenti asilo accolti in progetti SAI per minori stranieri non accompagnati o in progetti ordinari se trasferiti".

Fino alla fine dello stato di emergenza per COVID-19 i MSNA potranno rimanere nei centri di accoglienza anche dopo il raggiungimento della maggiore età.



BIBLIO-SITOGRAFIA

VIOLENZA DI GENERE

FONTI NORMATIVE

Fonti sovranazionali

- Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, New York, 18 dicembre 1979, ratificata in Italia nel 1985.
- Dichiarazione per l'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne, Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/104 del 20 dicembre 1993.
- Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione, lo sradicamento della violenza nei confronti delle donne, Organizzazione degli Stati Americani, Belem do Parà, 09 giugno 1994.
- Protocollo sui diritti delle Donne, Unione degli Stati Africani, Maputo, 11 luglio 2003.
- Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Consiglio d'Europa, Istanbul, 11 maggio 2011 e ratificata in Italia con l. 27/06/2013 n. 77.
- Direttiva UE 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 Norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato.

Nazionali

- Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, Codice Penale e ss. mm.
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 477, Codice di procedura penale.
- Legge 05 aprile 2001, n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".
- Legge 23 aprile 2009, n.38 conversione in legge con modificazioni del DL 23/02/2009 n. 11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del DL 14/08/2013 n. 93 disposizioni urgenti per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
- L. 19 luglio 2019, n. 69 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela di violenza domestica e di genere" (cd. Codice Rosso).
- L. 27 Settembre 2021, n. 134 (cd Legge "Cartabia") di conversione del DL 24/08/2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

IMMIGRAZIONE

FONTI NORMATIVE

- Decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche.
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334, regolamento recente modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 in materia di immigrazione. (regolamento di attuazione- r.a.).
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, Regolamento recente norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286.
- Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.7.2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).
- Decreto ministero affari esteri 12 luglio 2000, definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.
- Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nuove norme sulla cittadinanza.
- Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Decreto-legge convertito con modificazioni dalla l. 1 dicembre 2018, n. 132.

- Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
- Direttiva 2011/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recente norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione recepita in Italia con decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014.
- Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - cd. "Decreto Immigrazione".
- Decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.

BIBLIO-SITOGRAFIA

- A. C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, 6° ed. aggiornata, Milano, Franco Angeli, 2016.
- A. C. Baldry, F. Roia, *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti giuridici e criminologici*, 2° ed., Milano, Franco Angeli, 2012.
- A.C. Baldry, *Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psicosociali su figlie e figli del femminicidio. Aggiornato con la nuova legge 4 dell'11-01-2018*, Milano, Franco Angeli, 2018.
- F. Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Milano, Franco Angeli, 2017.
- G. Creazzo, (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*, Bologna, il Mulino, 2013.
- L. Abu-Lughod, *Do Muslim Women Need Saving?* (2013) (traduzione italiana) a: www.medeana.noblogs.org/2011/05/09/le-donne-musulmane-hanno-davvero-bisogno-di-essere-salvate.
- M. Zupi, S. Hassan, CeSPI, (a cura di), *La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*. Convenzione di Istanbul, Osservatorio di Politica Internazionale, n.85 APPROFONDIMENTI, dicembre 2013.
- M. Della Rocca, *"Una casa per tutte le donne": Etnografia engaged della relazione d'accoglienza con donne migranti in situazione di violenza*. (Tesi di dottorato non pubblicata). Libera Università di Bolzano, 2018.
- P. Inghilleri, (a cura di), *Psicologia culturale*, Milano, Raffaello Cortina editore, 2009.
- P. Romito, M. Feresin (a cura di), *Molestie sessuali. Riconoscerle, combatterle, prevenirle*, Roma, Carocci Faber, 2019.
- P. Romito, N. Folla e M. Melato (a cura di), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Roma, Carocci Faber, nuova edizione 2017.
- P. Romito, *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, Milano, Franco Angeli, 2016.

- Come rispondere alla violenza del partner e alla violenza sessuale contro le donne Orientamenti e linee-guida cliniche dell'OMS, 2013. Disponibile a: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85240/9788895930978-ita.pdf?sequence=16>
- Fempower Magazine 1/2017 No. 28: Violence against undocumented migrant and refugee women in Europe and their human rights. Disponibile a: www.wave-network.org/2019/03/20/fempower-magazine-1-2017-no-28-2
- L'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle Associazioni di donne, 2018. Scaricabile a: www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto-ombra-GREVIO.pdf
- Linee guida per gli special orphans, 2015. Disponibile a: www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2016/10/lineeguida-switch-off_italiano.pdf
- Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i servizi sociali dei comuni e i centri antiviolenza, 2014. Disponibile a: www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/03/ANCI_DIRE_LINEE_-GUIDA_ASSISTENTI_SOCIALI.pdf
- Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, 2021 www.aslnapolitacentro.it/documents/11346/dfd66c40-8af8-44bf-adcd-61944403ba91
- Progetto Samira. Per un'accoglienza competente e tempestiva di donne e ragazze straniere in situazione di violenza e di tratta in arrivo in Italia, 2017. Disponibile a: www.direcontrolaviolenza.it/samira-unaccoglienza-competente-tempestiva-delle-donne-ragazze-situazioni-violenza-tratta-italia
- Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, 23 giugno 2017. Scaricabile a: www.cismai.it/download/linee-guida-violenza-assistita

BIBLIO-SITOGRAFIA

- Associazione Carta di Roma: www.cartadiroma.org
- Caritas Italiana: www.caritas.it
- Centro Studi e Ricerche IDOS: www.dossierimmigrazione.it
- Cestim-Centro studi immigrazione: www.cestim.it
- Eurostat: www.ec.europa.eu/eurostat
- Fondazione Leone Moressa: www.fondazioneleonemoressa.org
- Fondazione Migrantes: www.migrantes.it
- Istat: www.demo.istat.it
- Ministero dell'Interno: www.interno.gov.it
- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni: www.italy.iom.int
- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: www.unhcr.org
- Portale dell'immigrazione delle Regione Veneto: www.venetoimmigrazione.it
- Rapporto annuale sull'immigrazione straniera in Veneto: www.venetoimmigrazione.it/osservatorio-immigrazione-rapporto
- Veneto Lavoro: www.venetolavoro.it
- **La femminilizzazione del processo migratorio**
- **Migrazioni, politiche e territorio in Veneto**

MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE

BIBLIO-SITOGRAFIA

- A. Brichese, V. Tonioli (a cura di), *Il mediatore interlinguistico e interculturale e il facilitatore: natura e competenze*, Venezia, Marsilio, 2017.
- G. Lazzarini, T. Stobbione, (a cura di), *Mediare tra culture: Il ruolo del mediatore interculturale tra inclusione sociale e promozione delle diversità*. Milano, Franco Angeli, 2018.
- M. Esposito, S. Vezzadini (a cura di), *La mediazione interculturale come intervento sociale*. Milano, Franco Angeli, 2011.
- P. E. Balboni, F. Caon, *La comunicazione interculturale*, Venezia, Marsilio, 2015.
- P. Villano, B. Riccio, *Culture e mediazioni*, Bologna, Il Mulino, 2008.
- R. Donnici, *“Teoria e pratica della mediazione culturale: il caso della città di Bologna”*, in *Italies. Littérature Civilisation Société*, 2010, Vol. 14, pp. 285-301. Disponibile a www.journals.openedition.org/italies/3303
- M. Sclavi, *Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte*. Milano, Bruno Mondadori, 2003

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

FONTI NORMATIVE

Fonti sovranazionali

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Assemblea generale delle Nazioni Unite, New York, 10 dicembre 1948.
- Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, Assemblea generale delle Nazioni Unite, New York, 10 dicembre 1984.
- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Assemblea generale delle Nazioni Unite, New York, 20 novembre 1989. Ratificata in Italia con Legge 176/91.
- Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e protocolli aggiuntivi, Consiglio d'Europa, Roma, 4 novembre 1950.
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Consiglio europeo, Nizza, 7 dicembre 2000.
- Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, New York, 18 dicembre 1979.
- Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Consiglio d'Europa, Istanbul, 11 maggio 2011 e ratificata in Italia con L. 27/06/2013 n. 77.

Nazionali

- Legge 9 gennaio 2006, n.7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile".

SFRUTTAMENTO DI ESSERI UMANI

FONTI NORMATIVE

- Protocollo addizionale delle Convenzioni delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, Assemblea generale delle Nazioni Unite, New York, 15 novembre 2000. Ratificato in Italia con la Legge 16 marzo 2006 n.146.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
- Legge 11 agosto 2003 n.228 "Misure contro la tratta di persone".
- Legge 29 ottobre 2016 n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

BIBLIO-SITOGRAFIA

- L. Catania, O. Hussen, *Ferite per sempre: le mutilazioni genitali femminili e la proposta del rito simbolico alternativo*. Roma, DeriveApprodi, 2005.
- Per specifiche e approfondimenti si consiglia di rivolgersi al **Centro Regionale MGF di Careggi** (Firenze, Toscana). Si tratta del primo Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione e la cura delle complicità legate alle mutilazioni genitali femminili, diretto da Abdducadir Omar Hussen.
- www.salute.gov.it - Sezione "Violenza sulle donne e Mutilazioni Genitali Femminili"
- www.who.int - "Female genital mutilation/cutting" (www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/en)
- www.unicef.it - Sezione Protezione dell'Infanzia
- www.amnesty.it - Giornata internazionale sulla violenza contro le donne 25.11 e campagna europea "END FGM"
- www.aidos.it - sezione MGF
- www.saperidoc.it - Sezione "Salute della donna"
- www.unhcr.it / www.unhcr.org - Notizie e storie relative alle MGF ed indicazioni delle procedure relative alle richieste di asilo/ protezione internazionale per le donne vittime di MGF e bambine /ragazze a rischio MGF. Si segnala l'impegno dell'UNHCR con l'associazione "Differenza donna" nel progetto dedicato alle MGF (www.differenzadonna.org/fgm/)
- www.unfoundation.org/how-to-help/donate/instraw.html - Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca e la formazione del progresso delle donne (United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women o UN-INSTRAW)
- www.mapfgmrome.files.wordpress.com - Atti del Convegno di Roma del 24 e 25 novembre 2017: "MAP-FGM: International Seminar "FGM/C: From medicine to critical anthropology. Multisectorial academic Programme to Prevent & Combat Femal Genital Mutilation / Cutting"

BIBLIO-SITOGRAFIA

I riferimenti bibliografici relativa a questa tematica sono disponibili a www.osservatoriointerventitratta.it/filmografia-e-bibliografia



CONTATTI

Nella sezione contatti sono elencate le realtà istituzionali e non della provincia di Belluno che a vario titolo entrano in contatto con la popolazione migrante.

**FORZE DELL'ORDINE
SERVIZIO PUBBLICO
TERZO SETTORE/VOLONTARIATO/ ASSOCIAZIONISMO**

FORZE DELL'ORDINE

QUESTURA DI BELLUNO

BELLUNO • Via Volontari della Libertà n.13
Tel. 0437 945586 • 0437 945569 • 0437 945505

Commissariato P.S. Cortina d'Ampezzo, Settore Anticrimine
Largo Poste, 10 Cortina d'Ampezzo
Tel. 0436882811
comm.cortinadampezzo.bl@poliziadistato.it

Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì: 09.00 - 13.00, 15.00 - 18.00 • H24 **113** LINEA DI EMERGENZA

divisioneanticrimine.bl@poliziadistato.it • www.poliziadistato.it

f Facebook: [questuradibelluno](#) **ig** Instagram: [questuradibelluno_officialpage](#)

AMBITO D'INTERVENTO

La Divisione Anticrimine è impegnata nella prevenzione e contrasto della violenza di genere. Interviene direttamente in tutti i casi denunciati o attraverso segnalazioni di enti, Associazioni o privati. Si avvale della collaborazione dell'Ufficio immigrazione e di tutte le articolazioni della Questura.

ARMA DEI CARABINIERI

COMANDO PROVINCIALE DI BELLUNO Viale Europa, n.9

REPARTI DIPENDENTI:

NUCLEO INVESTIGATIVO DI BELLUNO

Viale Europa, n.9, Belluno - tel. **0437 2551** - fax 04372555591 - email: provblninv@carabinieri.it;

COMANDO COMPAGNIA DI BELLUNO

NUMERO D'EMERGENZA **112** - tel. **0437 2551**;

Stazione di Belluno	Viale Europa, n.9, Belluno	
Stazione di Ponte nelle Alpi	Via Roma, n.3, Ponte nelle Alpi	tel. 0437 99891
Stazione di Alpago	Via Roma, n.90, Alpago - Fraz. Puos	tel. 0437 454314
Stazione di Longarone	Via Mons. Bortolo Larese, n.8, Longarone	tel. 0437 770256
Stazione di Val di Zoldo	Via Roma, n.10, Forno di Zoldo	tel. 0437 787379
Stazione di Agordo	Piazzale Rova, n.6, Agordo	tel. 0437 62023
Stazione di Gosaldo	Via Ponte Fresco, n.2, Gosaldo	tel. 0437 68250
Stazione di Cencenighe Agordino	Via XX Settembre, n.36, Cencenighe A.	tel. 0437 591102

● **COMANDO COMPAGNIA DI FELTRE**

NUMERO D'EMERGENZA **112** - tel. **0439 848100**

Stazione di Feltre	Viale Montegrappa, n.11, Feltre	
Stazione di Sedico	SP635, Sedico	tel. 0437 852006
Stazione di Santa Giustina Bellunese	Via Feltre, n.18, Santa Giustina B.se	tel. 0437 858244
Stazione di Trichiana	Via A.Palman, n.9, Trichiana	tel. 0437 554437
Stazione di Mel	Via Tempietto, n.106, Mel	tel. 0437 753331
Stazione di Quero	Via Nazionale, n.60, Quero	tel. 0439 787152
Stazione di Arsiè	Via l° Maggio, n.12/C, Arsiè	tel. 0439 59828
Stazione di Lamon	Via l° Maggio, n.12/C, Arsiè	tel. 0439 59828

● **COMANDO COMPAGNIA DI CORTINA D'AMPEZZO**

NUMERO D'EMERGENZA **112** - tel. **0436 882000**;

Stazione di Cortina d'Ampezzo	Via Guide Alpine, n.14, Cortina d'Ampezzo	
Stazione di Pieve di Cadore	Via Antonio Rosso, n.95, Pieve di C.	tel. 0435 31733
Stazione di San Vito di Cadore	Via Roma, n.44, San Vito di C.	tel. 0436 9115
Stazione di Vigo di Cadore	Via Giuseppe Fabbro, n.9, Pelos di Cadore	tel. 0435 570027
Stazione di Auronzo di Cadore	Via Trieste, n.2, Auronzo di C.	tel. 0435 9444
Stazione di San Pietro di Cadore	Via Venezia, n.48, Santo di Stefano di Cadore	tel. 0435 62200
Stazione di Caprile Bellunese	Via San Marco, n.11, Caprile B.se	tel. 0437 721116
Stazione di Arabba	Frazione Arabba, n.145	tel. 0436 750058

SERVIZIO PUBBLICO



IL NUMERO VERDE NAZIONALE IN AIUTO ALLE VITTIME DI TRATTA E/O GRAVE SFRUTTAMENTO

Il Numero Verde Nazionale in aiuto alle vittime di tratta di esseri umani e/o grave sfruttamento è un dispositivo del Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO), attivo sin dal 2000, gestito dalla Regione del Veneto dal 15 giugno 2021 in continuità operativa con quanto fatto precedentemente dal Comune di Venezia.. **Il Numero Verde è operativo tutti i giorni, h24 ed è raggiungibile da utenze fisse e mobili nazionali.**

L'équipe del Numero Verde è formata da operatori qualificati, con esperienza pluriennale sul campo della lotta alla tratta di esseri umani e/o del grave sfruttamento. Si compone di operatori e mediatori linguistici-culturali in grado di interagire, nella maggior parte dei casi, nella lingua di origine della persona vittima di tratta e/o grave sfruttamento.

Tutti coloro che si trovano in Italia possono contattare in modo gratuito l'800 290 290, sia da telefoni fissi che mobili.

Vi è inoltre un numero mobile (342-7754946) contattabile dall'estero o dai telefoni delle reti mobili che non autorizzano telefonate verso i numeri gratuiti.

I dati ci dicono che i principali soggetti che contattano il Numero Verde sono:

- **Vittime o potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento;**
- **Forze dell'ordine;**
- **Ispettorato del lavoro;**
- **Servizi sociali;**
- **Servizi sanitari;**
- **Enti del terzo settore;**
- **Privati cittadini;**
- **Clienti di prostitute.**

Il Numero Verde riceve principalmente 4 tipologie di chiamate:

- **Chiamate di emergenza/pronta accoglienza:** che possono giungere dalle vittime stesse che si auto-segnalano richiedendo una pronta assistenza, oppure da parte di soggetti terzi, come le forze dell'ordine o servizi socio-sanitari, che richiedono l'accoglienza in una struttura per una vittima da poco emersa;
- **Chiamate di segnalazione:** che provengono da soggetti terzi (quali associazioni, clienti di prostitute, privati cittadini), che, entrando in una relazione di aiuto con le presunte vittime di tratta e/o grave sfruttamento, desiderano segnalarle al servizio per una eventuale presa in carico. Questa tipologia di chiamata non riguarda soggetti che non si trovano nell'immediata necessità di essere accolti in emergenza;
- **Chiamate informative:** che possono provenire da una grande varietà di soggetti con lo scopo di chiedere informazioni sul tema della tratta, sul servizio, sulla rete nazionale dei progetti antitratta oppure sulla normativa italiana. Inoltre possono fare richiesta al Numero Verde di materiale informativo;
- **Richieste di collegamento con i Progetti antitratta:** tali tipi di richieste possono provenire da parte di altri Progetti antitratta oppure da parte di enti, istituzioni, associazioni che desiderano contattare il progetto antitratta territorialmente referente.

ORARI DI APERTURA

H24 PER IL COMANDO PROVINCIALE E I COMANDI COMPAGNIA

Per le stazioni gli orari sono diurni, da consultare.

AMBITO D'INTERVENTO

pronto intervento numero d'emergenza 112, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, anche con supporto di personale appositamente formato nella cd violenza di genere.

www.carabinieri.it



L'operatore del Numero Verde effettua un primo filtro per capire la pertinenza della segnalazione. Se dalle informazioni che vengono raccolte nel corso della chiamata si rilevano chiari o potenziali elementi di tratta di esseri umani e/o grave sfruttamento, l'operatore si preoccupa di raccogliere maggiori e più dettagliate informazioni per poi trasferire la chiamata al Progetto antitratta competente per il territorio, che si occuperà anche della pronta accoglienza della persona in una struttura protetta in caso di necessità.

Nel caso in cui l'operatore del Numero Verde rilevi una situazione di immediato e grave pericolo per l'incolumità del soggetto attivatore, si occuperà di contattare e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, oltre ad informare il progetto antitratta territorialmente competente.

Il Numero Verde si farà carico poi di monitorare l'esito delle segnalazioni indirizzate ai progetti Territoriali.

Il Numero Verde oltre alle funzioni telefoniche svolge una serie di interventi di "back-office" divisibili per macro-area:

- Funzioni di raccordo - anche attraverso l'organizzazione di incontri di rete - tra i 21 Progetti Anti-Tratta italiani (a coprire l'intero territorio nazionale) finanziati dal Bando Unico di "contatto, emersione, assistenza ed inclusione sociale delle vittime" del Dipartimento per le Pari Opportunità.
- Gestione del Sistema Centrale di Raccolta Dati delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento (SIRIT), ed elaborazione degli stessi.
- Gestione delle MIR (Messe in rete, ovvero la possibilità di svolgere il programma di assistenza in territorio diverso da quello di emersione) in accordo con i progetti italiani anti tratta.
- Sensibilizzazione delle popolazione e degli stakeholder sui temi della tratta, del grave sfruttamento e dell'utilizzo del Numero Verde.
- Funzioni di Osservatorio Nazionale sui fenomeni dello sfruttamento nei vari contesti (prostituzione, lavoro, accattonaggio e, matrimoni forzati e economie criminali forzate).
- Organizzazione, assieme alla rete delle Unità di Strada e di Contatto Italiane, delle Mappature, diurne e notturne, del fenomeno della prostituzione di strada.

CONTATTI: 800 290 290 - 3427754946

www.osservatoriointerventitratta.it numeroverde@numeroverdeantitratta.org

[facebook.com/NVAntitratta](https://www.facebook.com/NVAntitratta)

Regione Veneto

Direzione Servizi Sociali - U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale - Rio Novo - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia

041 2794527 • progettonavigare@regione.veneto.it • www.progettonavigare.it

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA, AREA POLITICHE SOCIALI, COMUNE DI BELLUNO

BELLUNO • P.zza Duomo, 2

Tel. **0437 913177**

Orari di apertura:

Gli assistenti sociali ricevono su appuntamento, contattando la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Assistenti sociali dell'Ambito su appuntamento e sportello.

politichesociali@comune.belluno.it

www.comune.belluno.it sezione "Vivere" - Sportello famiglia
Per restare sempre aggiornati sulle attività/iniziativa/avvisi dell'ufficio Servizio sociale si consiglia l'iscrizione alla newsletter **"Scuola e famiglia"**.

AMBITI DI INTERVENTO:

- **Attività di Segretariato sociale e Servizio sociale professionale** rivolto ai residenti under 65 singoli e/o famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà familiare, sociale, economica.
- Gli assistenti sociali svolgono una valutazione sociale e predispongono un **progetto individualizzato con la persona** volto al superamento/miglioramento della situazione.
- Gli assistenti sociali, qualora necessario, coinvolgono i Servizi specialistici e la rete del Terzo settore attiva nel territorio bellunese.
- Oltre ai singoli casi, il Servizio segue inoltre alcuni **progetti specifici** (es. SIPROIMI, Edu-care, LPU, LIS, progetti di housing...).
- Gestione dei servizi sociali dell'Ambito sociale territoriale Ven 01 Comune di Belluno capo fila per 46 comuni ed in particolare **PON INCLUSIONE** - Piano contrasto alla povertà (Reddito Cittadinanza) - misure regionali di contrasto alla Povertà (Reddito Inclusione Attiva), Sostegno all'abitare (SOA) e Povertà educativa (PE).
- **Gestione Quota servizi per la povertà estrema e senza dimora** (Progetto casa Prade- e mappatura servizi che si occupano di bisogni legati all'abitare).
- Altri progetti in gestione ai servizi: Abitar-si Co housing; Edu-care supporto educativo a singoli e famiglie sulla gestione della quotidianità; Progetto "Tessere Legami" contrasto alla povertà educativa dei comuni dell'Ambito.

UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE PONTE NELLE ALPI

PONTE NELLE ALPI (BL) • Frazione Cadola,

52/A

Tel. **0437 986733**

Per fissare un appuntamento telefonare al numero 0437 986733 (assistente sociale) oppure al numero 0437 986724 (URP) o scrivere all'indirizzo di posta elettronica **sociale@pna.bl.it**

Orari di apertura:
lunedì e martedì 9.00-12.00;
14.30-17.30
mercoledì, giovedì e venerdì 9.00-12.00

sociale@pna.bl.it

www.comune.pontenellealpi.bl.it

AMBITI DI INTERVENTO:

Il servizio si occupa di fornire informazioni ed orientamento rispetto ai servizi e risorse presenti nel territorio. In sinergia con tutti gli attori della rete territoriale, opera al fine di sostenere e orientare i progetti di vita delle persone che si rivolgono al servizio attraverso azioni mirate all'autonomia economica/sociale e relazionale nonché alla valorizzazione delle risorse personali. Il servizio sostiene le progettualità attivate dai partner territoriali e offre collaborazione per la loro realizzazione a livello locale.

UNIONE MONTANA ALPAGO

gestione associata per i comuni di Alpago, Chies d'Alpago e Tambre

C/O CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL'ALPAGO

Tel. 0437 454358.
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.30-13.00
dal lunedì al giovedì 14.00-16.00

m.merella@alpago.bl.it
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
www.alpago.bl.it

AMBITI DI INTERVENTO:

- Segretariato Sociale:** servizio rivolto ai cittadini dell'Unione Montana Alpago che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie sia pubbliche che private presenti sul territorio. Rappresenta la porta unitaria d'accesso ai servizi territoriali. L'assistente sociale, una volta accolta la domanda del cittadino indirizza, orienta e accompagna lo stesso verso la rete dei servizi socio-sanitari offerti.
- Servizio Sociale Professionale area anziani:** presa in carico della persona anziana svolgendo attività professionale di supporto e aiuto alla persona e alla sua rete familiare mediante lo strumento del colloquio e della visita domiciliare per approfondire storia e luogo di vita della persona interessata. Accompagnamento verso l'attivazione di forme di assistenza alla persona come inserimento presso strutture residenziali, centri diurni, attività di socializzazione. Indirizzo verso supporti di tipo economico, fornitura ausili, telesoccorso e telecontrollo, pratiche per riconoscimento dell'invalidità civile e legge 104/92.
- Servizi assistenza domiciliare e consegna pasti caldi a domicilio:** presa in carico della persona anziana a domicilio fornendo supporto socio-assistenziale al fine di garantire la permanenza a domicilio della persona anziana. Il servizio di assistenza domiciliare dell'Unione Montana Alpago è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.00-13.00 e dalle 14.00-18.00 ed il sabato dalle 7.00 alle 13.00. Il Servizio di assistenza domiciliare offre attività di cura della persona, di cura della casa e di cura delle relazioni per scongiurare solitudine ed emarginazione.

Attivo inoltre il servizio pasti caldi a domicilio dal lunedì al sabato con la consegna del pasto su tutto il territorio dell'Unione Montana dell'Alpago.
- Informazione su bonus vari (gas, energia, assegni nucleo familiare ecc.):** le informazioni rientrano nel ruolo dell'assistente sociale nello svolgere la funzione di segretariato sociale. Per l'Unione Montana Alpago la richiesta e la compilazione delle domande dei bonus viene effettuata da amministrativi delegati per il sociale.

COMUNE DI LIMANA

SERVIZI SOCIALI

LIMANA (BL) • Via Garibaldi, 28
Tel. 0437 970111
Orario di apertura: dal lunedì al sabato
8:00-11:00, al pomeriggio su appuntamento

servizisociali.limana@valbelluna.bl.it
www.comune.limana.bl.it

AMBITI DI INTERVENTO:

L'ambito di intervento riguarda il servizio sociale professionale di base e il segretariato sociale per tutti i Cittadini del Comune di Limana, indirizzato a qualsiasi fascia di età e, in particolar modo, alle persone anziane e alle famiglie. La nostra equipe è composta da un assistente sociale, una coordinatrice dei servizi sociali, una psicologa del territorio, un'assistente domiciliare.

COMUNE DI FELTRE

SERVIZI SOCIALI - AZIENDA FELTRINA PER I SERVIZI ALLA PERSONA

FELTRE (BL) • sede uffici servizi sociali e amministrativi: piazzale Nasci, 2
Centralino 0439 885982
Responsabile De Paoli 0439 885977
Assistente Sociale Bertelle 0439 885978
Responsabile Servizi Sociali • interno 217
Assistente Sociale • interno 218

Orari di apertura:
Lunedì: 15.30 - 17.30
Martedì: 9.30 - 12.30
Mercoledì: 9.30 - 12.30
Giovedì: 15.30 - 17.30
Venerdì: 9.30 - 12.30

i.depaoli@aziendafeltrina.it
v.bertelle@aziendafeltrina.it
www.aziendafeltrina-serviziallapersona.it

AMBITI DI INTERVENTO:

Il Servizio Sociale dell'Azienda Feltrina lavora nel campo della marginalità e contributi economici, attraverso progetti individualizzati, lavoro d'equipe e di rete con altri Servizi, ha la mission di far fronte alle problematiche legate alle nuove povertà, alla gestione economica e al supporto di singoli o nuclei in difficoltà.

AZIENDA ULSS 1 - DOLOMITI

UOC INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI
UOS CONSULTORIO FAMILIARE

L'accesso al Consultorio Familiare è libero e le prestazioni erogate sono gratuite.
Si accede in modo privilegiato su appuntamento.

SEDE DI BELLUNO E LONGARONE

fa da riferimento per i residenti nei Comuni di Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene, Alpago, Chies d' Alpago, Longarone, Ospitale di Cadore, Tambre, Val di Zoldo, Zoppè di Cadore.

Belluno • Via Sala, 35

Tel: 0437 514975 (con segreteria telefonica)
Email: consultoriofamiliare.bl@aulss1.veneto.it
Orario di apertura al pubblico: 9.00 - 12.00

Longarone • P.za IX ottobre, 6 int. 2 (solo su appuntamento)

Tel: 0437 578040

Per lo Spazio Adolescenti e Giovani

Belluno • Via Medaglie d' Oro, 58

Tel: 0437 30740 - 329 3883244
Email: spazioadolescenti.bl@aulss1.veneto.it
www.consultoriogiovani.net
Orari apertura al pubblico: martedì 14.30 - 17.30 / mercoledì 9.00 - 12.00 / giovedì 9.00 - 12.00

SEDE DI AGORDO

riferimento per i residenti dei Comuni di Agordo, Alleghe, Canale d' Agordo, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tommaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada, Voltago Agordino.

Agordo (BL) • Via Dozza, 1

Tel: 0437 645268 (con segreteria telefonica)
Email: consultoriofamiliare.ag@aulss1.veneto.it
Orario di apertura al pubblico 9.00 - 12.00

Per lo Spazio Adolescenti e Giovani

si accede su appuntamento telefonando al Consultorio Familiare
Email: spazioadolescenti.bl@aulss1.veneto.it
www.consultoriogiovani.net

SEDE DI PIEVE DI CADORE

fa da riferimento per i residenti nei Comuni di Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore.

Pieve di Cadore (BL)

Via Carducci, 30 - ex colonia Vazzoler
Tel: 0435 341534 (con segreteria telefonica)
Email: consultoriofamiliare.pc@aulss1.veneto.it
Orario di apertura al pubblico 9.00 - 12.00

Per lo Spazio Adolescenti e Giovani

l'accesso è libero il martedì dalle 14.30 alle 16.30 presso il Consultorio Familiare
Email: spazioadolescenti.bl@aulss1.veneto.it
www.consultoriogiovani.net

DI COSA SI OCCUPA:

- Interventi a favore del singolo, della coppia e della famiglia.
- Tutela della salute della donna, della maternità e paternità responsabile.
- Interventi di mediazione familiare.
- Interventi a favore delle coppie e delle famiglie interessate all'adozione e delle famiglie adottive (equipe adozioni).
- Interventi a favore dell'affido e solidarietà familiare (CASF - Centro per l'Affido e Solidarietà Familiare).
- Interventi a favore di adolescenti e giovani, incontri relativi all'educazione affettività e sessualità.
- Progettazione e promozione al benessere e salute.
- Progetti nelle scuole.

AMBITI DI INTERVENTO:

Genitorialità; Separazione; Divorzio; Violenza; Educazione; Consulenza Legale diritto di Famiglia; Gravidanza; Prestazioni ostetrico-ginecologiche; Interruzione volontaria di Gravidanza; Menopausa; Contraccezione; Mediazione Familiare; Adozione; Affidamento; Adolescenza.

Ambito ostetrico-ginecologico dei Consultori:

è necessaria la prenotazione telefonica al Centro Unico Prenotazioni (CUP)

800890500

Per informazioni sull'interruzione di gravidanza telefonare direttamente presso la sede del territorio di riferimento:

Agordo: 0437 645268

Belluno: 0437 514975

Pieve di Cadore: 0435 341534

SERVIZIO TUTELA MINORI

Si riceve su appuntamento.

SEDE DI BELLUNO

Tel. 0437 514974
Fax: 0437 932962
Email: tutelaminori.bl@aulss1.veneto.it

SEDE DI AGORDO

Tel: 0437 645267
Fax: 0437 645440
Email: tutelaminori.ag@aulss1.veneto.it

SEDE DI PIEVE DI CADORE

Tel: 0435 341529
Fax: 0435 341528
Email: tutelaminori.pc@aulss1.veneto.it

DI COSA SI OCCUPA:

Si occupa di tutte le situazioni in cui la funzione genitoriale risulta problematica per la crescita fisica, psicologica e sociale dei figli, che vedono, per questo motivo, l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

AMBITI DI INTERVENTO:

- Nuclei familiari, con figli minori, in gravi difficoltà dal punto di vista genitoriale, sottoposti a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni.
- Interventi a favore dei minorenni non accompagnati.
- Attività di prevenzione e contrasto alle esperienze sfavorevoli infantili.

AMBITI DI INTERVENTO

È un servizio di assistenza, sostegno e consulenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia, individuata come nucleo portante della comunità locale il cui benessere è il risultato di un equilibrio dinamico tra fattori sanitari, psicologici, sociali e affettivi.

L'unità operativa ha una sede centrale a Feltre e 3 sedi periferiche (Fener, Mel, S. Giustina) e si avvale di gruppi di lavoro specifici che garantiscono una molteplicità di risposte mantenendo, nel contempo, un'unità di pensiero, di progettazione e di intervento.

È composta dalle seguenti figure professionali: **amministrativo, assistente sociale, educatore prof.le, ginecologo, ostetrica, psicologo psicoterapeuta.**

I diversi professionisti svolgono la loro attività su appuntamento dal lunedì al venerdì. L'accesso al Consultorio Familiare è libero e le prestazioni erogate sono gratuite.

Il consultorio familiare è un servizio relazionale che opera in stretto collegamento con altre unità operative dell'Ulss (Età evolutiva, SerD, Psichiatria, Pronto Soccorso, SIL, Ostetricia-Ginecologia, Pediatria, Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, ecc.), con l'Autorità Giudiziaria ordinaria e minorile, con altri servizi provinciali e regionali (scuola, servizi sociali dei comuni, ufficio del pubblico tutore, centri specialistici di secondo livello e con la rete delle associazioni del volontariato ecc.).

LE PRESTAZIONI VENGONO EROGATE NEL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA, DELLA DIGNITÀ E DELLA LIBERTÀ DELLA PERSONA, SENZA DISFUNZIONE DI SESSO, RAZZA, RELIGIONE, LINGUA, CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.

Le finalità del servizio si articolano in più ambiti: prevenzione/promozione, diagnosi/valutazione e cura/sostegno, nonché interventi di cura, protezione e tutela del bambino, adolescente e della sua famiglia.

ATTIVITÀ:

Prestazioni SANITARIE riguardante:

- Contraccezione.
- Problemi pre concezionali.
- Infertilità.
- Problematiche sessuali.
- Problematiche legate alla menopausa.
- Gravidanza e puerperio (preparazione nascita - post nascita).
- IVG.

Prestazioni PSICOLOGICHE E SOCIALI (consulenze, colloqui, visite domiciliari, psicoterapia, valutazione delle funzioni genitoriali, sostegno e mediazione familiare) riguardanti:

- Problematiche adolescenziali.
- Problematiche di coppia.
- Problematiche genitoriali e sostegno alla genitorialità biologica e sociale.
- Violenza domestica.
- Problematiche familiari.
- Mediazione familiare.
- Spazio neutro.
- Consulenze legali relative al diritto di famiglia.
- Indagini psico-sociali nelle situazioni di rischio di pregiudizio.
- Collaborazione con i servizi socio-sanitari che si occupano delle forme di abuso/violenza/maltrattamento/sfruttamento sessuale.
- Valutazione delle capacità genitoriali biologiche e sociali.
- Valutazione dell'affidamento dei figli in separazione e divorzio.
- Interventi a favore dell'affido e solidarietà familiare (CASF Centro per l'Affido e Solidarietà).
- Familiare.
- Adozione.
- Tutela minori (interventi di protezione dei minori, minori stranieri non accompagnati, penale minorile).

AZIENDA ULSS 1 - DOLOMITI

UOC INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI
UOS CONSULTORIO FAMILIARE SEDE DI FELTRE

SEDE CENTRALE

Feltre (BL) • Via Marconi, 7

Tel. 0439 883170
Segreteria: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / giovedì 14.00 - 16.00 - per il consultorio giovani

SEDI DISTRETTUALI

Fener • Via Kennedy

Tel. 0439 789346
Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 9.00 alle 10.00
Ostetrica: su appuntamento 0439 789346 oppure presso la sede centrale di Feltre

Mel • Via Roma

Tel. 0437 541164 (ufficio assistente sociale)
Orario di apertura al pubblico: lunedì dalle 8.30 alle 10.30 e giovedì dalle 14.30 alle 16.00
Ostetrica: su appuntamento 0437 541155 oppure presso la sede centrale di Feltre

Santa Giustina • Località Formegan

Tel. 0437 882265 (ufficio assistente sociale)
Orario di apertura al pubblico: mercoledì dalle 9.30 alle 11.00
Ostetrica: su appuntamento 0437 882260 oppure presso la sede centrale di Feltre

consultoriofamiliare.fe@aulss1.veneto.it • protocollo.aulss1@pecveneto.it

SPORTELLO INFORMA IMMIGRATI DEI COMUNI DELL'AGORDINO

AGORDO • piazzale Marconi,1

Tel. 0437 643097

Orari di apertura:

Nelle mattine di martedì e giovedì, dalle 8:30 alle 13.

Si riceve solo su appuntamento (previo contatto telefonico o attraverso email).

infoimmigrati.ag@aulss1.veneto.it

www.aulss1.veneto.it/service/sportello-immigrati

AMBITI DI INTERVENTO:

- È un Servizio gestito dall'Azienda ULSS 1 Dolomiti su delega dei 16 Comuni dell'Agordino.
- È un Servizio aperto al pubblico che ha come obiettivi quelli di fornire informazione, dare sostegno e consulenza a tutte le persone, istituzioni e agenzie interessate alle tematiche che riguardano l'immigrazione.
- È rivolto in particolare alla persona immigrata, ma anche a tutte le persone presenti nel territorio dei 16 Comuni dell'Agordino e a tutti coloro che intendono approfondire il tema dell'immigrazione (operatori dei Servizi socio-sanitari, amministratori pubblici, istituzioni scolastiche, pubbliche ed ecclesiastiche, agenzie del privato sociale, ditte, etc...).
- Offre informazioni su diritti/obblighi della persona immigrata, orientamento sulle opportunità presenti sul territorio, mappatura del fenomeno e realizzazione/stimolo di attività che favoriscano la crescita della comunicazione e mediazione interculturale nella comunità locale

CPIA BELLUNO

Centro Provinciale per l'istruzione degli Adulti

SEDE CENTRALE

Belluno • Via Mur di Cadola, 12

Tel. 0437 31143

segreteria.belluno@cpiabl.edu.it

SEDE ASSOCIATA

Feltre • Borgo Ruga, 40

Tel. 0439 885695

segreteria.feltre@cpiabl.edu.it

Pieve di Cadore • Martiri della Libertà, 3

Tel. 0435 30086

segreteria.pieve@cpiabl.edu.it

AMBITI DI INTERVENTO:

I CPIA sono scuole pubbliche che realizzano corsi e attività per adulti e giovani adulti che abbiano compiuto almeno 16 anni.

Al CPIA di Belluno si possono seguire:

- corsi di italiano per stranieri su vari livelli e con certificazione CILS;
- corsi di primo livello (ex terza media);
- corsi di secondo livello (scuole superiori serali);
- corsi di lingue straniere
- corsi di informatica

È possibile inoltre:

- ottenere la certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello A2 valida per il permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- conseguire il titolo conclusivo del 1° ciclo di istruzione (terza media);
- conseguire il titolo conclusivo del 2° ciclo di istruzione (diploma di maturità)

TERZO SETTORE/VOLONTARIATO/ ASSOCIAZIONISMO

ASSOCIAZIONE BELLUNO-DONNA

PONTE NELLE ALPI

Tel. 0437 981577

Orario di apertura: mercoledì: 15.00-18.30 / giovedì, venerdì: 10.00-12.00

FELTRE

Tel. 0439 885118

Orario di apertura: lunedì: 15.00-18.30

BELLUNO

Tel. 393 3981577

Orario di apertura: martedì: 10.00-12.00 / giovedì: 14.30-17.30

SEDICO

Tel. 392 3470437

Orario di apertura: venerdì: 14.30 -16.30

bellunodonna@libero.it
www.bellunodonna.it

Facebook: bellunodonna
respectequalitybl

Instagram: associazionebellunodonna
respectequality

BELLUNO-DONNA

L'Associazione Belluno-DONNA, presente nel territorio bellunese dal 2003, è da sempre impegnata a contrastare ogni forma di violenza di genere e promuovere attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e alla prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne.

L'Associazione è gestita da donne che si impegnano a:

- valorizzare e promuovere il pensiero delle donne;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza alle donne;
- sostenere le donne che vivono e/o hanno vissuto situazioni di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e stalking.

LE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SI DIVIDONO NEI SEGUENTI SETTORI:

SETTORE OSPITALITÀ

L'Associazione gestisce **due Case rifugio di tipo B** dove l'ospitalità non è legata ad una situazione di emergenza ed offre una permanenza di medio termine, alle donne che si rivolgono al Centro, finalizzata all'allontanamento della donna e dei figli e delle figlie dalla situazione di violenza.



SETTORE ACCOGLIENZA

L'associazione gestisce il **Centro Antiviolenza** dove le donne possono confrontarsi sul tema della violenza, trovando uno spazio di ascolto e di sostegno concreto alle proprie scelte. Le operatrici sono formate per ascoltare senza pregiudizi, garantire anonimato e riservatezza, costruire con la donna un percorso di uscita dalla violenza.

- **Colloquio telefonico** è il servizio di ascolto e di prima accoglienza telefonica, uno strumento di primo contatto. Permette di individuare i bisogni e fornire le prime informazioni sulle risorse attivabili per ogni singola donna.
- **Colloquio personale** il colloquio viene proposto alla donna come uno spazio privilegiato in cui poter esprimere i propri vissuti, raccontare la propria esperienza e analizzare insieme alle operatrici quale percorso intraprendere per uscire dalla violenza.
- **Sportello orientamento al lavoro** offre azioni di supporto e orientamento all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro a donne che hanno subito, o subiscono, violenza e che necessitano di supporto nella ricerca di occupazione al fine di incrementare la loro autonomia economica, la percezione di autoefficacia e facilitare così il percorso di uscita dalla violenza.
- **Consulenza legale** con l'obiettivo di dare alle donne l'opportunità, anche in situazioni di difficoltà economica, di avere informazioni sulle risorse legali disponibili.
- **Sportello dedicato alle donne migranti** si tratta di un servizio che ha uno sguardo mirato alla donna migrante, offre sostegno e supporto alle operatrici personali, conduce i laboratori di empowerment e promuove il lavoro di rete nel territorio

TUTTI I SERVIZI SONO GRATUITI.



SETTORE PREVENZIONE

• SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

L'Associazione attraverso seminari di approfondimento, conferenze, campagne di sensibilizzazione e la raccolta fondi, intende sostenere un'azione di cambiamento culturale che mira a far emergere il fenomeno, per molti versi negato, ed indicare le strategie per combatterlo.

• FORMAZIONE

Corsi di formazione per organizzazioni e istituzioni

L'Associazione Belluno-DONNA organizza, su richiesta, corsi di formazione-informazione rivolti ad organizzazioni o istituzioni in materia di violenza contro le donne. La formazione è uno strumento fondamentale per sviluppare una buona comprensione del fenomeno e una corretta metodologia di accoglienza alle donne e ai minori che subiscono violenza in tutti i contesti. Altro obiettivo della formazione è quello di implementare la rete a livello locale con lo scambio e il confronto tra realtà che operano in contesti diversi e limitrofi, lo sviluppo di strategie comuni, e la diffusione, valorizzazione di metodologia e materiali specifici sull'argomento.

Corsi di formazione per aspiranti volontarie

L'Associazione organizza corsi di formazione all'ascolto e all'accoglienza delle donne che si rivolgono al Centro antiviolenza Belluno-DONNA. All'interno di ogni corso vi sono momenti di confronto e scambio teorico e momenti più pratici con simulazioni di colloqui e tirocinio all'interno del Centro e delle Case.

• PREVENZIONE RIVOLTA AI GIOVANI

L'Associazione organizza, su richiesta, di studenti o insegnanti delle scuole superiori interventi nelle classi o nelle assemblee d'istituto e da anni promuove il progetto di volontariato "Respect equality" rivolto ai giovani con l'obiettivo di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la violenza di genere tra gli adolescenti tramite l'educazione tra pari.

L'Associazione dispone di una Biblioteca sulla violenza di genere e di un Centro di documentazione.

CONSULTORIO FAMILIARE SOCIO-EDUCATIVO (UCIPEM)

BELLUNO

via Flavio Ostilio, 6

Tel. 0437 940428

Orario segreteria: 16.30 - 18.30

Orario colloqui a seconda della disponibilità degli operatori-volontari (mattina o pomeriggio)

consultoriofamiliarebl@tin.it

www.consultorio.belluno.it

AMBITI DI INTERVENTO:

- consulenza e sostegno psicologico;
- consulenza legale;
- consulenze sessuologiche;
- percorsi di mediazione familiare;
- sportello Ascolto giovani-adulti.

Sul territorio eventi formativi e informativi sulla base di bisogno emergenti.

Le consulenze psicologiche e psicoterapeutiche sono rivolte al singolo individuo, alle coppie e alle famiglie.

PENNY WIRTON SCUOLA PENNY WIRTON-LIMANA

LIMANA (BL)

Sede lezioni: Centro sociale Col del Sole, Via S. D'Acquisto, 26

Tel. 349 7975665

Orari di apertura: lunedì 17:30 - 19:30

pennywirton.limana@gmail.com

www.scuolapennywirton.it

facebook.com/PennyWirtonLimana

AMBITI DI INTERVENTO:

La scuola Penny Wirton è una scuola di lingua italiana per migranti.

La scuola è gratuita e aperta a tutti, tutto l'anno. Le lezioni sono tenute da insegnanti volontari, che attuano l'insegnamento uno-a-uno, o in piccoli gruppi, in modo da soddisfare le esigenze di ogni studente.

La scuola promuove progetti e attività volte a favorire l'incontro, la conoscenza reciproca e l'inclusione nella comunità locale, collaborando con le istituzioni e le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

CARITAS DIOCESANA DI BELLUNO-FELTRE

BELLUNO
Piazza Piloni, 11

Tel. 0437 941681
Orari di apertura: da lunedì a venerdì 9-12

Centro di ascolto di Belluno,
Via Loreto 13/A,
tel. 0437 212431 e cell. 345 0407192

Centro di ascolto di Cadola,
Via Marconi, 53, Ponte nelle Alpi,
tel. 327 9051155

ud.caritas@chiesabellunofeltre.it
www.chiesabellunofeltre.it

AMBITI DI INTERVENTO:

- animazione della comunità nel servizio della carità;
- attenzione alle povertà e ai bisogni attraverso le caritas ai diversi livelli (parrocchie, foranie, diocesi) mediante i centri di ascolto e le altre opere segno (strutture di accoglienza, centri di distribuzione alimentari, vestiario);
- progetti grave marginalità;
- progetto carcere;
- formazione dei volontari.
- orientamento/accompagnamento immigrati e richiedenti asilo
- aiuto per donne vittime di maltrattamenti

CENTRO CARITAS FORANIALE “HAKIM”

BELLUNO
via Sargnano, 149

Tel. 347 1464603
Orari di apertura: lunedì e martedì 14.30-18.30

giulielbereth@gmail.com

AMBITI DI INTERVENTO:

- distribuzione alimenti e vestiario;
- distribuzione mobili ed altro mediante contatti telefonici;

PROGETTO SAI (SIPROIMI)

BELLUNO
Via Mezzaterra, 83

Tel. 393 929741766
elena.gajotto@unacasaperluomo.it

AMBITI DI INTERVENTO:

il progetto SAI si occupa di costruire un adeguato **processo di integrazione per soggetti stranieri titolari di uno status giuridico già definito** (titolari di protezione sussidiaria, permesso per asilo e per casi speciali).

I progetti della rete SIPROIMI (Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri Non Accompagnati) prevedono, infatti, come soggetto impegnato in prima linea l'ente locale che, con il supporto delle realtà del terzo settore (nel caso specifico il Consorzio S.I. Sviluppo e Innovazione scs), si pone l'obiettivo di garantire interventi di **“accoglienza integrata”**. Questi superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche **misure di informazione legale, orientamento al territorio, nell'area sanitaria e la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico**. L'obiettivo finale è dunque quello di garantire un'integrazione il più possibile “emancipante” dei beneficiari del progetto, la quale non può quindi prescindere dal raggiungimento dell'autonomia degli stessi, anche nell'affrontare le criticità che il contesto ospitante presenta (dalla ricerca del lavoro e dell'alloggio, alla gestione dei propri incombenti burocratici e legati alla propria salute).

Per raggiungere tale obiettivo sono previste anche misure di sostegno economico, come ad esempio il finanziamento diretto di tirocini, corsi di formazione professionale e canoni di locazione (in presenza di un contratto di locazione regolare, ecc...).

Il progetto prevede una durata ordinaria di 6 mesi per ciascun beneficiario, che può essere estesa fino ad un anno, laddove ve ne siano i presupposti e l'utilità.

Il progetto SIPROIMI di Belluno al momento accoglie un totale di 18 beneficiari, di cui 15 uomini singoli e 3 donne singole (ospitate presso la struttura di via Matteo Cesa n. 3 a Belluno), mentre non è prevista l'accoglienza di nuclei familiari.

SOCIETÀ NUOVA SPORTELLLO ESPERIA: ORIENTAMENTO E MEDIAZIONE PER PERSONE STRANIERE

BELLUNO

Via Lungardo, 19

Tel. 334 333 3504 - 327 9530583

Orari di apertura:
Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 17.00

esperia@societanuova.eu

 Sportello Esperia: Orientamento e
Mediazione per Persone Straniere

AMBITI DI INTERVENTO:

Lo Sportello Esperia è un progetto che nasce con lo scopo di offrire un orientamento al territorio ed un supporto all'integrazione dei cittadini stranieri presenti in Provincia. Società Nuova ha diretto per 5 anni un servizio di accoglienza per Richiedenti Asilo ed ha maturato così una consolidata esperienza nel campo dell'assistenza agli immigrati e nella gestione dell'interculturalità.

Lo Sportello Esperia offre servizi alle persone straniere e gli ambiti di intervento sono:

- supporto per richiesta/rinnovo/ conversione Permessi di Soggiorno;
- cittadinanza;
- ricongiungimento familiare;
- scuola: supporto alle famiglie per inserimento, corsi di formazione professionale o istruzione per adulti;
- lavoro: ricerca assistita e compilazione CV;
- salute: tessera sanitaria e rapporti con le autorità sanitarie;
- abitazione: supporto alla ricerca;
- rapporti con le istituzioni;
- interventi di mediazione linguistico/culturale ad hoc.

AIAF VENETO - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORI- SEZIONE DI BELLUNO

BELLUNO

Viale Fantuzzi, 11/A

Tel. 0437 940259

Fax: 0437 940298

mondolo@libero.it

www.aiaf-veneto.it/province/belluno

AMBITI DI INTERVENTO:

L'AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, è un'associazione aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone. È strutturata in sezioni regionali, che a loro volta hanno sezioni territoriali coincidenti con le sedi circoscrizionali dei tribunali.

Svolge attività di studio della legislazione e della giurisprudenza e si è fatta promotrice di richieste di riforma legislativa del diritto di famiglia e minorile, sostanziale e processuale. Organizza convegni, corsi, seminari e incontri di studio ed in generale attività di formazione e aggiornamento professionale a favore degli avvocati in materia di diritto familiare e minorile.

CADORE S.C.S SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede legale

Piazza I Gennaio 1819, 1
Valle di Cadore

Sede amministrativa

Via Madoneta, 20
Pieve di Cadore, BL

Tel. 0435 50 14 10

Fax 0435 51 89 71

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

cadorescs@pec.it
segreteria@cadorescs.com
www.cadorescs.com

AMBITI DI INTERVENTO:

La Cooperativa Sociale "Cadore" essendo ai sensi della Legge 381/91 una cooperativa sociale di tipo "B", ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità tendendo alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse: industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Nello specifico i settori principali di intervento sono:

- Progettazione e manutenzione ambientale;
- **Servizi di global service** (pulizie civili, industriali, ospedaliere, case di cura, R.s.a; lavanderia e guardaroba; sanificazioni ambientali);
- **Attività turistiche**;
- **Attività nel settore culturale** (gestione musei, gestione sale convegni e/o cinematografiche, ecc.);
- **Attività varie** (gestione mense scolastiche e/o di tipo alberghiero o aziendali, catering, gestione ecocentri, sgombero neve, ecc.).

SVILUPPO & LAVORO - IMPRESA SOCIALE

ALPAGO (BL)

Via dell'Industria, 8

Tel. 0437 980141

commerciale@sviluppolavoro.net

www.sviluppolavoro.net

 facebook.com/sviluppoelavoroalpago

Vincitore del primo premio 2021
"Innovazione sociale e sviluppo
sostenibile" Camera di Commercio TV - BL

AMBITI DI INTERVENTO:

- **Attività produttive, assemblaggio, kitting e controllo qualità** con reparti attrezzati presso la Casa Circondariale di Belluno e nell'unità produttiva in Zona industriale di Paludi (Alpago);
- **Attività in ambito edilizio e ambientale**: ristrutturazioni, tinteggiatura, lavori di idraulica, pavimentazioni, manutenzioni di immobili, manutenzioni ambientali, lavori di giardinaggio in strutture pubbliche e private.
- **Servizi di cura e pulizia degli ambienti**: pulizia e sanificazione anti-Covid 19 ambiente per aziende, uffici, strutture pubbliche e private.
- **Accoglienza e inserimento lavorativo** per Richiedenti Asilo: in collaborazione con la Provincia di Pordenone offriamo un'assistenza quotidiana e garantiamo servizi per la formazione e l'inserimento lavorativo, assistenza sociale, psicologica e sanitaria, informativa legale, mediazione culturale, attività multiculturali.

ASSOCIAZIONE DAFNE

TRICHIANA (BL)
Via Cavassico superiore, 4
Tel. 0437 554693
Cell: 3397937503 - 3421760735

info@associazionedafne.it
www.associazionedafne.it

AMBITI DI INTERVENTO:

L'ASSOCIAZIONE DAFNE promuove iniziative per suggerire alle istituzioni pubbliche la formulazione di modalità operative atte a migliorare le condizioni di vita di soggetti in età evolutiva.

Fonte: www.associazionedafne.it

INTEGRA COOPERATIVA SOCIALE

BELLUNO
Via Rugo, 21
Tel. 0437 950895

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 / 13.00-17.00

integra.lasecca@gmail.com
www.integracooperativasociale.site123.me

AMBITI DI INTERVENTO:

La cooperativa Integra gestisce, in convenzione con la Prefettura di Belluno, servizi residenziali di prima accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale (CAS). Attualmente gestisce due centri di accoglienza per uomini e un appartamento sito nel Comune di Alpago destinato a donne sole e/o nuclei famigliari.

Le azioni implementate si concentrano sulla promozione della salute attraverso invii mirati e accessi a specifiche cure mediche, mediazione culturale, supporto legale, sostegno sociale, insegnamento della lingua italiana per stranieri, orientamento al territorio ed attività di incontro sociale e integrazione, orientamento al lavoro e formazione professionale. Nello specifico, per quanto concerne l'accoglienza di donne migranti, la maggior attenzione viene posta alla sfera personale al fine di far emergere ed identificare vissuti di violenza e di tratta di esseri umani con finalità di sfruttamento sessuale. In tal caso, a seguito di attività di informazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere e un'accurata valutazione da parte dell'équipe di lavoro, in collaborazione con il Progetto N.A.Ve. e i Servizi Sociali competenti, vengono accompagnate e supportate nel percorso individuale.

DUMIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

FELTRE
Via Volturmo, 3
Tel. 0439 83608 - interno 8
Fax 0439 849662

Orari di apertura:
6.00 - 22.00 tutti i giorni, compresi i festivi

immigrazione@dumia.it
www.dumia.it

AMBITI DI INTERVENTO:

Gli interventi nell'ambito dell'accoglienza sono indirizzati all'**integrazione**, volti allo sviluppo degli obiettivi personali dell'ospite, fondati sulla conoscenza professionale del richiedente asilo e l'elaborazione di un progetto individualizzato.

L'organizzazione del personale comporta la necessità di rispondere da un lato alle specifiche esigenze organizzative della struttura di accoglienza e dall'altro alle caratteristiche dei beneficiari che si prevede di inserire. A questo proposito la normativa prevede l'impiego di operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno ad esercitare all'interno della struttura. Qualunque sia il livello di complessità organizzativa si prevede la presenza dell'**equipe multidisciplinare in grado di rispondere sia alle differenti esigenze dei beneficiari sia alle esigenze gestionali del centro**.

Gli operatori rivestono un ruolo fondamentale nel percorso di accoglienza e di integrazione di ogni singolo richiedente e titolare di protezione internazionale. Durante il periodo di accoglienza l'operatore accompagna e affianca il beneficiario per risolvere le questioni quotidiane e diventa "ponte" per la conoscenza del territorio e della comunità locale. **Il rapporto tra operatore e utente si caratterizza pertanto come una relazione di fiducia reciproca**, attraverso la quale l'operatore sostiene il beneficiario nella realizzazione di un percorso di inserimento, supportando e potenziando le proprie risorse in rapporto al contesto sociale nel quale è inserito. Sulla base di un rapporto di reciprocità il beneficiario diviene egli stesso protagonista del progetto di inserimento, collaborando direttamente con l'operatore.

I CAS (complessivamente 7 appartamenti nel feltrino) PREVEDONO UN'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE COSÌ COMPOSTA:

- Direttore del centro.
- Mediatore linguistico-culturale.
- Servizio di informazione normativa.
- Psicologo.
- Medico del centro.
- Operatore generico.

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE E SERVIZIO DI INFORMAZIONE NORMATIVA

Il mediatore culturale - linguistico opera in ambito sociale e gioca un ruolo indispensabile in materia di mediazione fra persone con radici, esperienze e valori culturali diversi ma che condividono gli stessi luoghi di vita. In particolare può svolgere compiti di accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti dei neo arrivati e delle loro famiglie; di mediazione nei confronti degli Enti pubblici di riferimento fornendo loro informazioni, sulle competenze e sulla storia personale del singolo alunno; di interpretariato e traduzione (avvisi, messaggi, documenti orali e scritti) di assistenza e mediazione negli incontri.

L'INTERVENTO DI MEDIAZIONE IN SÉ SI PUÒ SVOLGERE SU QUATTRO PIANI:
Orientativo - informativo, Linguistico - comunicativo, Psico - sociale e relazionale e Culturale.

COORDINAMENTO RETE IMMIGRAZIONE PROVINCIA DI BELLUNO

Sede Operativa:
Provincia di Belluno
Belluno - Centro per l'impiego -
Via Feltre, 109.

Tel. 338 1991489

coord.immigrazione@libero.it
www.aulss1.veneto.it/service/integrazione/

AMBITO DI INTERVENTO

Il Coordinamento Rete Immigrazione della Provincia di Belluno ha come finalità principale:

- promuovere la collaborazione tra le associazioni e accogliere in un unico Coordinamento le Associazioni e i gruppi informali di Immigrati presenti nel territorio con tutti i soggetti del pubblico e del privato che si occupano di immigrazione, in modo da coordinare, potenziare e ottimizzare le risorse e favorire una governance partecipata nella promozione della crescita e del benessere comunitario.
- Il tavolo Permanente delle associazioni e gruppi di Immigrati, composto da 20 realtà Territoriali tra associazioni e gruppi organizzati, lavora in collaborazione con i vari soggetti del pubblico e del privato.
- I tavoli di lavoro si occupano di progettazione nel sociale, seguono i temi dell'inclusione, dell'accoglienza, del contrasto alla discriminazione, del contrasto alla disuguaglianza, mirando al potenziamento dei programmi relativi alla salute, intesi come attività di promozione del benessere psico-fisico e sociale e favorendo il lavoro di rete in ambito sociale e socio- sanitario.

Le attività sono in linea con le Politiche Regionali, nazionali ed europee, soprattutto per ciò che concerne l'obiettivo di debellare "ogni forma di svantaggio e discriminazione al fine di concorrere allo sviluppo di una comunità positiva e coesa dove la popolazione immigrata diventi una risorsa e contribuisca alla crescita e alla promozione della qualità della vita nella comunità."

All'interno del Coordinamento, sono rappresentati 28 Paesi con le rispettive lingue e dialetti: Italia, Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Camerun, Cina, Congo, Croazia, Ecuador, Egitto, Etiopia, Filippine, Ghana, India, Kosovo, Kuwait, Marocco, Macedonia, Moldavia, Nigeria, Perù, Romania, Senegal, Somalia, Tunisia, Ucraina, Venezuela.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, INTEGRAZIONE E ORIENTAMENTO AL TERRITORIO E SOSTEGNO PSICOLOGICO

Risulta importante strutturare adeguate procedure per l'individuazione delle persone vulnerabili per programmare l'accesso alle cure specialistiche, senza le quali diventa impossibile il recupero di un buon equilibrio psicofisico e la partecipazione efficace a percorsi di integrazione socio-lavorativa. Il servizio in oggetto garantisce un sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli ospiti con particolare attenzione a persone appartenenti a categorie vulnerabili.

Il servizio è finalizzato altresì a prevenire l'insorgere di conflitti determinati dalla permanenza prolungata degli ospiti nel centro. Al momento dell'ingresso nel centro, il servizio deve garantire una valutazione immediata delle diverse situazioni individuali in modo da garantire la necessaria presa in carico specialistica nonché impostare eventuali percorsi riabilitativi.

È inoltre prevista la possibilità di svolgere colloqui personali di supporto psicologico e colloqui di preparazione della commissione territoriale.

Creazione di Curriculum Vitae e avvicinamento al modo di lavoro. Aumento dell'autoefficacia e integrazione con la società attuale.

ASSISTENZA SANITARIA

Il servizio di assistenza sanitaria prevede la presa in carico della persona ad opera del Medico responsabile del centro, nonché l'iscrizione al SSN e, conseguentemente, l'assegnazione del Medico di medicina generale.

Il Medico responsabile sanitario del centro, è referente per problematiche di natura sanitaria e per l'adozione dei protocolli operativi e di assistenza necessari. Egli inoltre mantiene i rapporti necessari con l'A.U.L.S.S. n°1 Dolomiti e i suoi servizi competent.

SPORTELLO INFORMA IMMIGRATI DELL'ALPAGO

ALPAGO (BL)

Via del Mulino, 7 - Bastia
(presso ex ostello della
gioventù)

Tel. 346 8793681

Orari di apertura:

Sabato mattina 8.30-12.30

*Altri giorni su appuntamento telefonico

immigratialpago@libero.it

AMBITO DI INTERVENTO

Si occupa di:

- fornire informazioni sulle pratiche relative agli stranieri in Italia e assistenza burocratica;
- orientamento scolastico, alloggiativo, lavorativo, socio-sanitario;
- mediazione linguistica e culturale;
- sviluppo di progettualità corsi di italiano per stranieri, doposcuola, promozione delle culture straniere.

"Nel fluire degli eventi ciò che ciascuno di noi può fare è poco più del classico granello di sabbia. Ma anche un piccolo granello di sabbia, unendosi agli altri, può creare degli argini a correnti pericolose, può inceppare ingranaggi e meccanismi perversi. Non bisogna arrendersi, rinunciare al cambiamento, per quanto parziale e mai definitivo o salvifico."

Bianca Guidetti Serra



Pubblicazione realizzata con il contributo
del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno